



ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
"P. L. NERVI - G. GALILEI"
Viale Padre Pio da P. snc - 70022 ALTAMURA
Cod. Mec. BATL07000T

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ai Sig.ri DOCENTI
ITT "P.L. NERVI – G. GALILEI"
Proprie sedi

Al DSGA e Personale Amministrativo, tecnico e collaboratore scolastico
Proprie sedi

All'Albo della scuola

Al Sito Web della scuola

Oggetto: Notifica Ordinanze ministeriali Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'a. s. 2021/2022.

Ordinanze:

- OM n. 65 del 14.03.2022, comprensiva di Allegato A, Allegato C, Allegato B2
- OM n. 66 del 14.03.2022, comprensiva di Allegato 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9

Come è noto alle SS.LL. in indirizzo il Ministro dell'Istruzione ha firmato le Ordinanze che definiscono le modalità di svolgimento degli Esami di Stato 2022 conclusivi del secondo ciclo di istruzione.

Le Ordinanze sono pubblicate sul sito del Ministero e della Scuola, come allegate alla presente circolare di notifica, a conclusione dell'iter previsto dal punto di vista formale.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. *Vitantonio* PETRONELLA



Ministero dell'istruzione

Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022

IL MINISTRO

- VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”, e in particolare l'articolo 1, comma 956, che dispone che “*in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono, sentite le competenti Commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41*”;
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, riguardante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l'articolo 1;
- VISTA la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.4, recante “*Statuto speciale per la Valle d'Aosta*”;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, “*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, di “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*”;
- VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, riguardante “*Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53*”;
- VISTA la legge 25 gennaio 2006, n. 29, concernente “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2005*”, e in particolare l'articolo 12;
- VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, avente a oggetto “*Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione*” e in particolare l'articolo 7, comma 2;
- VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”, e in particolare l'articolo 32;



Ministero dell'istruzione

- VISTA la legge 8 ottobre 2010, n. 170, riguardante *“Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico”*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, di *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, concernente *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, avente a oggetto *“Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTA la legge 20 agosto 2019, n. 92, di *“Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica”*;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, riguardante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e in particolare, l'articolo 73, comma 2-bis e l'articolo 87, comma 3-ter;
- VISTO il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, concernente *“Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*;
- VISTA la legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 17 dicembre 2018, n.11, recante *“Disciplina dello svolgimento delle prove di francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in Valle d'Aosta”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, *“Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, *“Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, *“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”*, ed in particolare l'articolo 14, comma 7;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, *“Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;



Ministero dell'istruzione

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, *“Regolamento recante revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, *“Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2013, n. 52, *“Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione a indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89”*;
- VISTA la direttiva 15 luglio 2010, n. 57, recante *“Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2010, n. 211, *“Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3 del medesimo regolamento”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 luglio 2011, n. 5669, concernente le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento fin dalla scuola dell’infanzia, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4, col quale sono state adottate le *“Linee guida”* per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi quinquennali degli Istituti Professionali come riordinati dal citato DPR 87/2010 e i percorsi di Istruzione e formazione professionale, di seguito denominati percorsi di IeFP;
- VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, in materia di *“Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio e quinto anno”*;
- VISTA la direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, in materia di *“Linee guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell’articolo 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 - Secondo biennio e quinto anno”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95, riguardante le *“Norme per lo svolgimento degli Esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto- ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese)”*;



Ministero dell'istruzione

- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2016, n. 614, concernente le *"Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso Istituti statali e paritari in cui è attuato il Progetto «ESABAC TECHNO» (rilascio del duplice diploma italiano e francese, dell'Esame di Stato di Istituto tecnico e del Baccalauréat tecnologico)"*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 384, recante *"Disposizioni per lo svolgimento dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie con progetti EsaBac ed EsaBac techno"*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 22 giugno 2020, n. 35, di adozione delle *"Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92"*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88, concernente l'adozione del modello del diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione e il modello del Curriculum dello studente;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 7 agosto 2020, n. 89, di *"Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione 26 giugno 2020, n. 39"*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2021, n. 257, di *"Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022"*;
- VISTA la nota direttoriale 12 novembre 2021, n. 28118, avente ad oggetto *"Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione - anno scolastico 2021/2022 - Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione"*;
- ATTESA la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, disposizioni concernenti specifiche misure sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022;
- RITENUTO necessario, ai fini della verifica degli apprendimenti e della valutazione dell'impatto sul sistema generale di istruzione della pandemia e delle conseguenti misure adottate, procedere allo svolgimento delle prove INVALSI, in tutti i casi in cui la situazione pandemica lo consenta;
- CONSIDERATA la necessità di stabilire modalità di espletamento dell'esame di Stato che tengano conto dell'evoluzione dell'emergenza epidemiologica durante gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, nonché delle modalità di svolgimento dell'attività scolastica nei territori, anche avendo riguardo alla diversità di equilibrio tra attività didattica svolta in presenza e in forma di didattica digitale integrata;
- RITENUTO di diramare con successive indicazioni le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza, condivise con le OO.SS., sentite le autorità competenti;



Ministero dell'istruzione

- INFORMATE le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 31 gennaio 2022, e il conseguente parere approvato nella seduta plenaria n. 74 del 7 febbraio 2022;
- RITENUTO che, in merito all'osservazione dell'organo collegiale relativa alla *"difformità delle prove e dei risultati tra le diverse aree geografiche"*, la scelta di affidare la scrittura della seconda prova alle commissioni risponda alla necessità che tale prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo e che, pertanto, non si tratti di difformità delle prove, ma di diversità delle condizioni di partenza, cui la differenziazione delle seconde prove intende offrire risposta; riguardo alla notazione relativa alla *"mancata corrispondenza tra i quadri di riferimento allegati al d.m. 769/2018"* e gli allegati B alla presente ordinanza, che individuano una singola disciplina d'indirizzo come oggetto della seconda prova scritta, che i suddetti quadri di riferimento non prevedono che la prova debba riguardare più discipline, e inoltre che non si prevede che *"sia un solo docente a preparare la prova"*; in merito alla possibilità che *"la prova di indirizzo, elaborata dal docente della disciplina, diventi una semplice riproposizione di fatto di una prova analoga ad altre effettuate nel corso dell'anno"*, che la deontologia professionale costituisce garanzia del corretto comportamento dei commissari d'esame non solo nella predisposizione della seconda prova, ma nello svolgimento dell'intero esame di Stato; con riferimento alla possibilità *"che nei fatti la predisposizione e la valutazione della prima e della seconda prova scritta siano affidate allo stesso commissario"*, che la predisposizione della prova, è affidata all'intera sottocommissione, e che la valutazione delle prove è collegiale;
- RITENUTO di accogliere o accogliere parzialmente le richieste formulate dal CSPI di seguito indicate:
- a) in relazione all'articolo 8, comma 2, la richiesta di esplicitazione dei casi in cui è possibile effettuare il colloquio in videoconferenza;
 - b) con riferimento all'articolo 20, comma 2, secondo periodo, il rilievo sulla *"assenza di indicazioni che possano garantire la collegialità nella formulazione della prova almeno a livello d'Istituto"*, prevedendo un procedimento semplificato;
 - c) con riferimento all'articolo 23, la proposta di precisare che la prova orale delle scuole con progetti EsaBac ed EsaBac *techno* sia svolta nella stessa giornata del colloquio;
 - d) in merito all'articolo 34, comma 1, la richiesta concernente le scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta, per le quali l'effettuazione della prima prova scritta in lingua italiana renderebbe necessaria l'effettuazione della prova scritta di lingua francese; relativamente all'articolo 34, comma 1, la richiesta di precisazione che la prova orale sostitutiva della terza prova scritta



Ministero dell'istruzione

ordinariamente prevista per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia e per le scuole della Provincia autonoma di Bolzano, sia svolta nella stessa giornata del colloquio;

ACQUISITI i pareri favorevoli della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati e della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica, resi rispettivamente il 2 marzo 2022 e il 9 marzo 2022 e tenuto conto delle relative osservazioni;

ORDINA

Articolo 1

(Finalità e definizioni)

1. La presente ordinanza definisce l'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.
2. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
 - a) **Ministro:** Ministro dell'istruzione;
 - b) **Testo Unico:** decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
 - c) **d. lgs. 62/2017:** decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
 - d) **d. lgs. 226/2005:** decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
 - e) **Statuto:** Statuto delle studentesse e degli studenti: decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;
 - f) **decreto EsaBac:** decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013, n. 95;
 - g) **decreto EsaBac techno:** decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2016, n. 614;
 - h) **USR:** Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
 - i) **PCTO:** percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, come ridenominati dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
 - j) **IeFP:** Istruzione e Formazione professionale;
 - k) **dirigente/coordinatore:** dirigente scolastico delle istituzioni scolastiche statali o coordinatore didattico delle istituzioni scolastiche paritarie.



Ministero dell'istruzione

Articolo 2

(Inizio della sessione d'esame)

1. La sessione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha inizio il giorno 22 giugno 2022 alle ore 8:30, con la prima prova scritta.

Articolo 3

(Candidati interni)

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati interni:
 - a) gli studenti che hanno frequentato l'ultimo anno di corso dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso le istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 13, comma 2, lettere b) e c) del d. lgs 62/2017. Le istituzioni scolastiche valutano le deroghe rispetto al requisito della frequenza di cui all'art. 13, comma 2, lettera a), del d. lgs. 62/2017, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica. L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe presieduto dal dirigente/coordinatore o da suo delegato;
 - b) a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell'abbreviazione per merito e che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 4, del d. lgs. 62/2017. L'abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi;
 - c) ai sensi dell'art. 13, comma 3, del d. lgs. 62/2017:
 - i. nella Regione Lombardia, gli studenti in possesso del diploma di "Tecnico" conseguito nei percorsi di IeFP che hanno positivamente frequentato il corso annuale previsto dall'art. 15, comma 6, del d. lgs. 226/2005 e dall'Intesa 16 marzo 2009 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Regione Lombardia, e che presentano domanda di ammissione all'esame di Stato per il conseguimento di un diploma di istruzione professionale di cui al citato art. 15, coerente con il percorso seguito. Il direttore generale dell'USR Lombardia, sulla base dell'elenco dei candidati presentato da ciascuna istituzione formativa presso la quale tali studenti hanno frequentato il suddetto corso, dispone l'assegnazione degli stessi a classi di istituto professionale statale, per la valutazione dei risultati finali in vista dell'ammissione all'esame di Stato. L'ammissione all'esame è deliberata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale tali studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni, sulla base di una relazione analitica, organica e documentata fornita dall'istituzione formativa che ha erogato il corso. In tale relazione sono evidenziati il curriculum formativo, le valutazioni intermedie e finali dei singoli candidati, il comportamento e ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini dello scrutinio finale. I candidati ammessi all'esame sono considerati a tutti gli effetti candidati interni e la sottocommissione alla quale sono assegnati, sul piano organizzativo, si configura come "articolata";
 - ii. nelle Province autonome di Trento e Bolzano, gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso IeFP quadriennale, di cui all'art. 20, comma



Ministero dell'istruzione

- 1, lettera c), del d.lgs. 226/2005, che hanno positivamente frequentato il corso annuale secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, e presentano domanda di ammissione all'esame di Stato quali candidati interni dell'istruzione professionale al dirigente della sede dell'istituzione formativa nella quale frequentano l'apposito corso annuale.
2. In sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe. Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Testo Unico, in caso di parità nell'esito di una votazione, prevale il voto del presidente.
- Gli esiti degli scrutini con la sola indicazione, per ogni studente, della dicitura "ammesso" e "non ammesso" all'esame, ivi compresi i crediti scolastici attribuiti ai candidati, sono pubblicati, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento. I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell'area riservata del registro elettronico cui può accedere il singolo studente mediante le proprie credenziali personali. In particolare, i voti per i candidati di cui al comma 1, lettera c), sub i. e sub ii., sono inseriti in apposito distinto elenco allegato al registro generale dei voti della classe alla quale essi sono stati assegnati.
3. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono irrogate dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni ai sensi dell'art. 4, comma 11, dello Statuto.
4. Per i candidati che hanno frequentato, per periodi temporalmente rilevanti, corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura presso i quali sostengono le prove d'esame, nonché per gli studenti impossibilitati a lasciare il domicilio per le cure di lungo periodo alle quali sono sottoposti,
- a) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata pari o inferiore, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi trasmettono all'istituzione scolastica di provenienza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo attuato dai predetti candidati. Il competente consiglio di classe dell'istituzione scolastica di appartenenza procede allo scrutinio di ammissione all'esame;
 - b) nel caso in cui la frequenza dei corsi di istruzione, funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, abbia una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio di ammissione, previa intesa con l'istituzione scolastica, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe di appartenenza. Il verbale dello scrutinio è trasmesso all'istituzione scolastica, che cura le trascrizioni dei risultati dello scrutinio nel documento di valutazione e nei registri.

Articolo 4 *(Candidati esterni)*

1. L'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari di cui all'art. 14, comma 2, del d. lgs. 62/2017, disciplinati all'articolo 5.



Ministero dell'istruzione

2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d. lgs. 62/2017, sono ammessi all'esame di Stato, in qualità di candidati esterni, coloro che:
 - a) compiono il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in cui si svolge l'esame e dimostrano di aver adempiuto all'obbligo di istruzione;
 - b) sono in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
 - c) sono in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento ovvero del vigente ordinamento o sono in possesso del diploma professionale di tecnico di cui all'art. 15 del d. lgs. 226/2005;
 - d) hanno cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2022.
3. Gli studenti delle classi antecedenti l'ultima che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, lettere a) o b), e intendono partecipare all'esame di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2022.
4. L'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato è disposta anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo del d. lgs 62/2017.
5. I candidati esterni sostengono l'esame di Stato sui percorsi del vigente ordinamento. Non è prevista l'ammissione dei candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione:
 - a) nell'ambito dei corsi quadriennali, nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti e negli indirizzi di cui all'art. 3, comma 2, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, non ancora regolamentati;
 - b) nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari presso i quali sono attuati i percorsi di cui ai decreti EsaBac ed EsaBac techno;
 - c) nelle Province autonome di Trento e Bolzano, con riferimento all'esame di Stato collegato al corso annuale previsto dall'art. 15, comma 6, del d. lgs. 226/2005, e recepito dalle Intese stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le predette Province autonome, a eccezione di coloro che, dopo aver frequentato il corso annuale, siano già stati ammessi all'esame di Stato, ma non lo abbiano superato. L'ammissione di tali candidati è in ogni caso subordinata al superamento dell'esame preliminare.
6. Non è consentito ripetere l'esame di Stato già sostenuto con esito positivo per la stessa tipologia o indirizzo, articolazione, opzione.

Articolo 5

(Esame preliminare dei candidati esterni)

1. L'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso della promozione o dell'idoneità all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare volto ad accertare la loro preparazione sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Sostengono altresì l'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'ultimo anno i candidati in possesso di idoneità o di promozione all'ultimo anno, che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno titolo per essere scrutinati per l'ammissione all'esame.



Ministero dell'istruzione

2. Gli esami preliminari consistono in prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, idonee ad accertare la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami preliminari relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove è distinta per ciascun anno.
3. I candidati esterni provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento sono tenuti a sostenere l'esame preliminare sulle discipline del piano di studi del vigente ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del vigente ordinamento. Tali candidati esterni sostengono comunque l'esame preliminare anche sulle discipline o conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultima classe.
4. I candidati in possesso dei titoli di cui all'art. 4, comma 2, lettera c), sostengono l'esame preliminare solo sulle discipline e sulle conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento sia alle classi precedenti l'ultima sia all'ultimo anno.
5. I candidati in possesso di promozione o idoneità a una classe di altro corso di studio sostengono l'esame preliminare solo sulle discipline e conoscenze, abilità e competenze non coincidenti con quelle del corso già seguito, con riferimento alle classi precedenti l'ultima nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno del vigente ordinamento.
6. I candidati esterni provenienti da Paesi dell'Unione europea, nonché da Paesi aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, in possesso di certificazioni valutabili ai sensi dell'articolo 12 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, che non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato previo superamento dell'esame preliminare sulle discipline previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno.
7. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria di secondo grado in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, sostengono l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, previo superamento dell'esame preliminare. Sono fatti salvi eventuali obblighi derivanti da accordi internazionali.
8. L'esame preliminare è sostenuto di norma nel mese di maggio e, comunque, non oltre il termine delle lezioni, davanti al consiglio della classe collegata alla commissione alla quale il candidato esterno è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario, è integrato dai docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti l'ultimo.
9. Il dirigente/coordinatore, sentito il collegio dei docenti, stabilisce il calendario di svolgimento dell'esame preliminare. Ferma restando la responsabilità collegiale, il consiglio di classe può svolgere l'esame preliminare operando per sottocommissioni composte da almeno tre componenti, compreso quello che la presiede.
10. Il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene la prova.
11. L'esito positivo dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato



Ministero dell'istruzione

ovvero di mancata presentazione all'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del percorso di istruzione secondaria di secondo grado cui l'esame si riferisce.

12. In caso di non ammissione all'esame di Stato, il consiglio di classe o l'eventuale sottocommissione può riconoscere al candidato l'idoneità all'ultima classe ovvero a una delle classi precedenti l'ultima.

Articolo 6

(Sedi dell'esame)

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d. lgs. 62/2017, sono sedi dell'esame per i candidati interni le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione da essi frequentate. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano sono sedi di esame, in relazione al corso annuale di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), sub ii., le sedi delle istituzioni formative che realizzano il corso annuale per l'esame di Stato.
2. Per i candidati esterni, sono sedi di esame le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione alle quali gli stessi sono assegnati. Ai candidati esterni che hanno compiuto il percorso formativo in scuole non statali e non paritarie o in corsi di preparazione, comunque denominati, è fatto divieto di sostenere l'esame in istituzioni scolastiche paritarie che dipendono dallo stesso gestore o da altro gestore avente comunanza di interessi.
3. I candidati esterni sono assegnati alle sedi d'esame secondo le modalità di cui all'art. 14, comma 3, del d. lgs. 62/2017 e al paragrafo 3 della nota direttoriale 12 novembre 2021, n. 28118.

Articolo 7

(Assegnazione dei candidati esterni alle sottocommissioni)

1. Il dirigente/coordinatore dell'istituzione scolastica sede d'esame verifica le domande e i relativi allegati e, ove necessario, invita il candidato a perfezionare la domanda. Il predetto adempimento è effettuato prima della formulazione delle proposte di configurazione delle commissioni di esame. Il dirigente/coordinatore è tenuto a comunicare immediatamente all'USR eventuali irregolarità non sanabili riscontrate.
2. Dopo il perfezionamento del procedimento di assegnazione di cui all'art. 6, comma 3, il dirigente/coordinatore associa i candidati esterni, assegnati all'istituzione scolastica statale o paritaria dall'USR, alle diverse sottocommissioni dell'istituto. A ogni singola sottocommissione non possono essere complessivamente associati più di trentacinque candidati.
3. Negli indirizzi di studio nei quali la disciplina caratterizzante è associata alla classe di concorso generica "A-24 lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado", i candidati esterni sono assegnati alle sottocommissioni assicurando che le lingue straniere presenti nel curriculum del candidato coincidano con le lingue straniere della classe cui sono abbinati.

Articolo 8

(Effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica ed effettuazione del colloquio in videoconferenza)

1. I Dirigenti preposti agli USR valutano le richieste di effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica di candidati degenti in luoghi di cura od ospedali o detenuti, o comunque



Ministero dell'istruzione

impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame per ragioni diverse da quelle collegate alla pandemia da COVID 19, autorizzando, ove ne ravvisino l'opportunità, le commissioni a spostarsi anche fuori provincia o regione. In tale ipotesi, le prove scritte sono effettuate, di norma, nella sessione suppletiva. Se possibile, l'USR può autorizzare l'installazione di linee telematiche a comunicazione sincronica provvedendo alla relativa vigilanza.

2. I candidati che, per sopravvenuta impossibilità dovuta a malattia o ad altri gravi documentati impedimenti, non possono lasciare il proprio domicilio per l'effettuazione del colloquio inoltrano al presidente della commissione d'esame motivata richiesta di effettuazione del colloquio a distanza, corredandola di idonea documentazione. Il presidente della commissione dispone la modalità d'esame in videoconferenza. Diversamente, i candidati che non possono lasciare il proprio domicilio per lo svolgimento delle prove scritte, che debbono obbligatoriamente essere effettuate in presenza, vengono rinviati alle sessioni suppletiva o straordinaria secondo quanto previsto all'articolo 26.

Articolo 9

(Presentazione delle domande)

1. I candidati interni ed esterni devono aver presentato la domanda di partecipazione all'esame di Stato nei termini e secondo le modalità di cui alla nota direttoriale 12 novembre 2021, n. 28118.

Articolo 10

(Documento del consiglio di classe)

1. Entro il 15 maggio 2022 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del d. lgs. 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, anche in ordine alla predisposizione della seconda prova di cui all'articolo 20, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell'esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l'insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l'insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell'insegnamento di Educazione civica riferito agli aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.
3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti.
4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all'albo on-line dell'istituzione scolastica. La commissione si attiene ai contenuti del documento nell'espletamento del colloquio.



Ministero dell'istruzione

5. Nella Regione Lombardia, per i candidati di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), sub i., il documento del consiglio di classe fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio. Il documento è predisposto dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale i candidati sono assegnati in qualità di candidati interni, sulla base della relazione documentata dell'istituzione formativa che ha erogato il corso. La struttura complessiva del documento della classe alla quale sono assegnati detti candidati si distingue in due o più sezioni, ciascuna delle quali dedicata a una delle articolazioni in cui si suddivide la classe.
6. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il documento del consiglio di classe, predisposto direttamente dall'istituzione formativa, fa riferimento, in particolare, ai contenuti, ai metodi, ai mezzi, agli spazi e ai tempi del percorso formativo, nonché ai criteri, agli strumenti di valutazione adottati e agli obiettivi raggiunti ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio.

Articolo 11

(Credito scolastico)

1. Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all'allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all'allegato C alla presente ordinanza.
2. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. Analogamente, i docenti delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico, nell'ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento.
3. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale l'istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa.
4. Per i candidati interni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:
 - a) nei corsi quadriennali, il credito scolastico è attribuito al termine della classe seconda, della classe terza e della classe quarta;
 - b) nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a quindici punti;
 - c) per i candidati interni che non siano in possesso di credito scolastico per la classe terza o per la classe quarta, in sede di scrutinio finale della classe quinta il consiglio di classe attribuisce il credito mancante, in base ai risultati conseguiti, a seconda dei casi, per idoneità e per promozione, ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari sostenuti negli anni scolastici decorsi quali candidati esterni all'esame di Stato;



Ministero dell'istruzione

- d) agli studenti che frequentano la classe quinta per effetto della dichiarazione di ammissione da parte di commissione di esame di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe nella misura di punti sette per la classe terza e ulteriori punti otto per la classe quarta, se non frequentate. Qualora lo studente sia in possesso di idoneità o promozione alla classe quarta, per la classe terza è assegnato il credito acquisito in base a idoneità o promozione, unitamente a ulteriori punti otto per la classe quarta;
- e) nella Regione Lombardia, l'attribuzione del credito scolastico ai candidati di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), sub i., ammessi all'esame di Stato, è effettuata in sede di scrutinio finale dal consiglio della classe dell'istituto professionale al quale gli studenti sono stati assegnati in qualità di candidati interni. Il credito scolastico per le classi terza e quarta è calcolato secondo i parametri previsti dalla tabella di cui all'allegato A al d. lgs. 62/2017, rispettivamente in base al punteggio del titolo di Qualifica e del titolo di Diploma professionale. Il credito scolastico per la classe quinta è calcolato in base alla media dei voti riportati in sede di scrutinio finale in ciascuna disciplina o gruppo di discipline insegnate nel corso annuale, in coerenza con le Linee guida adottate con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 gennaio 2011, n. 4, e sulla base della relazione documentata dell'istituzione formativa che ha erogato il corso;
- f) nelle Province autonome di Trento e Bolzano, il credito scolastico è attribuito ai candidati di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), sub ii., secondo le modalità di cui al Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dei parametri della tabella di cui all'Allegato A del d.lgs. 62/2017. Il consiglio di classe dell'istituzione formativa delibera in merito all'ammissione degli studenti all'esame di Stato e attribuisce agli stessi il credito scolastico tenendo conto, in particolare, dei risultati dell'esame di qualifica professionale, dei risultati dell'esame di diploma professionale e dei risultati di apprendimento del corso annuale. Ai fini dell'attribuzione allo studente del credito scolastico si applicano le seguenti modalità:
- i. ove necessario, i voti di qualifica e di diploma sono trasformati in decimi. I valori ottenuti sono convertiti in credito scolastico secondo la tabella di cui all'Allegato A del d. lgs. 62/2017, relativa ai criteri per l'attribuzione del credito scolastico;
 - ii. i punti della fascia di credito del terzo anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto dell'esame di qualifica;
 - iii. i punti della fascia di credito del quarto anno dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado sono riferiti al voto del diploma professionale di IeFP del quarto anno;
 - iv. i punti della fascia di credito del quinto anno sono riferiti alla media dei voti del corso annuale per l'esame di Stato.
5. Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella all'allegato A del d. lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo



Ministero dell'istruzione

- didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella.
6. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale è sostenuto l'esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso scolastico e dei risultati delle prove preliminari, secondo quanto previsto nella tabella di cui all'Allegato A al d.lgs. 62/2017. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata.
 7. Per i candidati esterni sono previsti e disciplinati i seguenti casi particolari:
 - a) per i candidati esterni che siano stati ammessi o dichiarati idonei all'ultima classe a seguito di esami di maturità o di Stato, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare:
 - i. sulla base dei risultati delle prove preliminari per la classe quinta;
 - ii. nella misura di punti otto per la classe quarta, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità per la classe quarta;
 - iii. nella misura di punti sette per la classe terza, qualora il candidato non sia in possesso di promozione o idoneità alla classe terza.
 - b) per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità alla classe quinta del corso di studi, il credito scolastico relativo alle classi terza e quarta è il credito già maturato nei precedenti anni.

Articolo 12

(Commissioni d'esame)

1. Le commissioni d'esame sono costituite da due sottocommissioni, composte ciascuna da sei commissari appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno unico per le due sottocommissioni.
2. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell'insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell'esame di Stato, non possono designare commissari con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89; relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa di cui all'art. 5, comma 3, lettera a), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa di cui all'art. 5, co. 3, lettera a), del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88; non sono altresì designabili commissari per la disciplina Educazione civica, stante la natura trasversale dell'insegnamento;
 - b) i commissari sono individuati nel rispetto dell'equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina oggetto della seconda prova, di cui agli allegati B/1, B/2, B/3. I commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente;



Ministero dell'istruzione

- c) salvo casi eccezionali e debitamente motivati, il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di sottocommissioni non superiore a due e appartenenti alla stessa commissione, al fine di consentire l'ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all'esame di Stato;
 - d) per i candidati ammessi all'abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati;
 - e) i docenti designati come commissari che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno facoltà di non accettare la designazione;
 - f) è evitata, salvo nei casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina di commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto con i candidati assegnati alla commissione.
3. Nei licei musicali e coreutici, ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta, con riguardo alla parte relativa allo strumento nel liceo musicale e alla parte relativa alla esibizione individuale nel liceo coreutico, la sottocommissione si avvale di personale esperto, anche utilizzando docenti della scuola stessa, ove già non presenti in commissione. Le nomine sono effettuate dal presidente della commissione in sede di riunione plenaria, pubblicate all'albo on-line dell'istituzione scolastica e comunicate al competenteUSR. I suddetti docenti offrono elementi di valutazione, ma non partecipano all'attribuzione dei voti.
 4. Nel caso in cui il candidato abbia frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per una durata prevalente, con riferimento al numero dei giorni, rispetto a quella nella classe di appartenenza, sono costituite dall'USR, su segnalazione del dirigente/coordinatore, commissioni formate prioritariamente dai docenti della scuola in ospedale che hanno seguito lo studente durante il periodo di degenza o cura, eventualmente integrate con docenti dell'istituzione scolastica di iscrizione.
 5. Nella Regione Lombardia, nelle commissioni di esame presso gli istituti professionali statali cui sono assegnati, in qualità di candidati interni, gli studenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), sub i., i docenti dell'istituzione formativa che ha erogato il corso, in numero non superiore a tre, su designazione formale della medesima istituzione formativa, possono essere presenti alle operazioni d'esame in qualità di osservatori, senza poteri di intervento in alcuna fase dell'esame e senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. I commissari designati dal consiglio di classe di associazione dell'istituto professionale operano anche per tale gruppo di candidati.
 6. Nelle Province autonome di Trento e Bolzano, le commissioni di esame di Stato relative al corso annuale, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), sub ii., sono nominate dalle medesime Province autonome, secondo le modalità previste dalle specifiche norme di attuazione dello Statuto in materia di esame di Stato e dei criteri individuati nel protocollo di intesa.
 7. Con specifica ordinanza del Ministro dell'istruzione sono impartite ulteriori disposizioni in merito alla modalità di nomina e costituzione delle commissioni.

Articolo 13

(Sostituzione dei componenti le commissioni)

1. La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di Stato da parte del presidente e dei



Ministero dell'istruzione

- commissari rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie dei dirigenti scolastici e del personale docente della scuola.
2. Non è consentito ai componenti le commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di legittimo impedimento per motivi documentati e accertati.
 3. Le sostituzioni di componenti le commissioni, che si rendano necessarie per assicurare la piena operatività delle commissioni stesse sin dall'insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte dal dirigente/coordinatore nel caso dei componenti, dall'USR nel caso dei presidenti.
 4. Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell'istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2022.
 5. In caso di sostituzione di un componente la commissione, si procede secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l'istituzione scolastica sede d'esame;
 - b) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, in servizio presso l'istituzione scolastica sede d'esame;
 - c) individuazione e nomina di docente della medesima disciplina o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;
 - d) individuazione e nomina di docente di disciplina affine o in possesso di relativa abilitazione o in subordine titolo di studio, cui affidare incarico di supplenza per la durata degli esami di Stato;
 - e) nel solo caso in cui non sia possibile individuare i docenti di cui alle precedenti lettere, individuazione e nomina di docente di altra disciplina, secondo il seguente ordine di priorità:
 - i. docente del consiglio di classe corrispondente alla sottocommissione;
 - ii. docente in servizio presso l'istituzione scolastica sede d'esame;
 - iii. docente cui affidare incarico di supplenza per la durata dell'esame di Stato.
 6. Relativamente alla correzione delle prove scritte, in caso di assenza temporanea (intesa quale assenza la cui durata non sia superiore a un giorno) di uno dei commissari, si rende possibile il proseguimento delle operazioni d'esame, sempreché sia assicurata la presenza in commissione del presidente o del suo sostituto e almeno dei commissari della prima e della seconda prova scritta e, nel caso di organizzazione della correzione per aree disciplinari, la presenza di almeno due commissari per area.
 7. Durante l'espletamento del colloquio, nell'ipotesi di assenza non superiore a un giorno dei commissari, sono interrotte tutte le operazioni d'esame relative al giorno stesso.
 8. In ogni altro caso di assenza, il commissario assente è sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame.
 9. Qualora si assenti il presidente, per un tempo non superiore a un giorno, possono effettuarsi le operazioni che non richiedono la presenza dell'intera commissione. In luogo del presidente, deve essere presente in commissione il suo sostituto.
 10. L'assenza temporanea dei componenti la commissione deve riferirsi a casi di legittimo impedimento documentati e accertati.



Ministero dell'istruzione

Articolo 14

(Riunione territoriale di coordinamento)

1. Al fine di fornire opportune indicazioni, chiarimenti e orientamenti per la regolare funzionalità delle commissioni e, in particolare, per garantire uniformità di criteri operativi e di valutazione, il dirigente preposto all'USR convoca, in apposite riunioni, i presidenti delle medesime commissioni unitamente ai Dirigenti tecnici incaricati della vigilanza sull'esame di Stato. La partecipazione a tali riunioni – che potranno svolgersi in modalità telematica – costituisce obbligo di servizio per i presidenti delle commissioni.

Articolo 15

(Riunione plenaria e operazioni propedeutiche)

1. Il presidente e i commissari delle due classi abbinate si riuniscono in seduta plenaria presso l'istituto di assegnazione il 20 giugno 2022 alle ore 8:30.
2. Il presidente, dopo aver verificato la composizione delle commissioni e la presenza dei commissari, comunica i nominativi dei componenti eventualmente assenti al dirigente/coordinatore. In assenza del presidente, il commissario più anziano d'età assume la presidenza della riunione e notifica l'assenza del presidente all'USR. Nella riunione plenaria il presidente, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, fissa i tempi e le modalità di effettuazione delle riunioni preliminari delle singole sottocommissioni.
3. Il presidente, durante la riunione plenaria, sentiti i componenti ciascuna sottocommissione, individua e definisce gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni determinando, in particolare, la data di inizio dei colloqui per ciascuna sottocommissione e, in base a sorteggio, l'ordine di precedenza tra le due sottocommissioni e, all'interno di ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni e interni, nonché quello di convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio non può essere superiore a cinque per giornata, salvo motivate esigenze organizzative.
4. Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che abbiano in comune uno o più commissari concordano le date di inizio dei colloqui senza procedere a sorteggio della classe. Nel caso di commissioni articolate su diversi indirizzi di studio o nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono discipline diverse o, in particolare, lingue straniere diverse, aventi commissari che operano separatamente, o nel caso di strumenti musicali diversi, il presidente fissa il calendario dei lavori in modo da determinare l'ordine di successione tra i diversi gruppi della classe per le operazioni di conduzione dei colloqui e valutazione finale. Il presidente determina il calendario definitivo delle operazioni delle due sottocommissioni abbinate, anche dopo opportuni accordi operativi con i presidenti delle commissioni di cui eventualmente facciano parte quali commissari i medesimi docenti.
5. Nelle sottocommissioni cui sono assegnati candidati che hanno frequentato corsi d'istruzione in ospedale o in luoghi di cura per una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, il presidente organizza la riunione plenaria con la presenza anche dei docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi e che siano stati nominati commissari nelle commissioni stesse.
6. Al termine della riunione plenaria, il presidente della commissione dà notizia del calendario dei



Ministero dell'istruzione

colloqui e delle distinte date di pubblicazione dei risultati relativi a ciascuna sottocommissione. Il calendario dei colloqui viene reso disponibile a ciascun candidato interno nell'area riservata del registro elettronico cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento; ai candidati esterni il calendario viene trasmesso via e-mail.

Articolo 16

(Riunione preliminare della sottocommissione)

1. Per garantire la funzionalità della sottocommissione in tutto l'arco dei lavori, il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, ove possibile unico per le due sottocommissioni.
2. Il presidente sceglie un commissario quale segretario di ciascuna sottocommissione, con compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due sottocommissioni sarà riportato nella verbalizzazione di entrambe le sottocommissioni abbinata.
3. Tutti i componenti la sottocommissione dichiarano obbligatoriamente per iscritto, distintamente per i candidati interni ed esterni:
 - a) se nell'anno scolastico 2021/2022 abbiano o meno istruito privatamente uno o più candidati;
 - b) se abbiano o meno rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di coniugio, unione civile o convivenza di fatto.
4. Nei casi di dichiarazione affermativa ai sensi del comma 3, lettere a) e b), il presidente comunica le situazioni di incompatibilità al dirigente/coordinatore il quale provvede alle sostituzioni secondo i criteri di cui all'art. 13, comma 5, e le trasmette all'USR. L'USR provvede in modo analogo nei confronti dei presidenti che si trovino nella stessa situazione. Il presidente della commissione può disporre motivate deroghe alle incompatibilità di cui al comma 3, lettera b). Le sostituzioni sono disposte immediatamente.
5. I presidenti e i commissari nominati in sostituzione di personale impedito a espletare l'incarico rilasciano a loro volta le dichiarazioni di cui al comma 3.
6. Nella seduta preliminare ed eventualmente anche in quelle successive, la sottocommissione prende in esame gli atti e i documenti relativi ai candidati interni, nonché la documentazione presentata dagli altri candidati. In particolare, esamina:
 - a) l'elenco dei candidati e la documentazione relativa al percorso scolastico degli stessi al fine dello svolgimento del colloquio;
 - b) le domande di ammissione all'esame dei candidati interni che chiedono di usufruire dell'abbreviazione per merito, con allegate le attestazioni concernenti gli esiti degli scrutini finali della penultima classe e dei due anni antecedenti la penultima, recanti i voti assegnati alle singole discipline, nonché l'attestazione in cui si indichi l'assenza di giudizi di non ammissione alla classe successiva nei due anni predetti e l'indicazione del credito scolastico attribuito;
 - c) le domande di ammissione all'esame dei candidati esterni e la documentazione relativa all'esito dell'esame preliminare e al credito scolastico conseguito;
 - d) la copia dei verbali delle operazioni di cui all'art. 11, relative all'attribuzione e alla motivazione del credito scolastico;
 - e) il documento del consiglio di classe di cui all'art. 10;
 - f) il documento del consiglio di classe nella parte relativa ai candidati con disabilità ai fini degli



Ministero dell'istruzione

- adempimenti di cui all'art. 24, in particolare individuando gli studenti con disabilità che sostengono l'esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell'art. 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017;
- g) l'eventuale documentazione relativa ai candidati con disturbi specifici di apprendimento (DSA), individuando gli studenti che sostengono l'esame con le prove differenziate non equipollenti ai sensi dell'art. 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017;
- h) per le classi sperimentali, la relazione informativa sulle attività svolte con riferimento ai singoli indirizzi di studio e al relativo progetto di sperimentazione.
7. Il presidente della commissione, in sede di esame della documentazione relativa a ciascun candidato,
- qualora rilevi irregolarità insanabili, provvede a darne tempestiva comunicazione all'Ufficio III della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, cui compete l'adozione dei relativi provvedimenti. In tal caso, i candidati sostengono la prova d'esame con riserva;
 - qualora rilevi irregolarità sanabili da parte dell'istituzione scolastica sede d'esame, invita il dirigente/coordinatore a provvedere tempestivamente in merito, eventualmente tramite convocazione dei consigli di classe;
 - qualora rilevi irregolarità sanabili da parte del candidato, invita quest'ultimo a regolarizzare detta documentazione, fissando contestualmente il termine di adempimento.
8. In sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì:
- i criteri di correzione e valutazione delle prove scritte;
 - le modalità di conduzione del colloquio;
 - i criteri per l'eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno quaranta punti e un risultato complessivo nelle prove di esame pari almeno a quaranta punti;
 - i criteri per l'attribuzione della lode.
9. Tutte le deliberazioni sono debitamente motivate e verbalizzate.

Articolo 17

(Prove d'esame)

- Le prove d'esame di cui all'articolo 17 del d. lgs 62/2017 sono sostituite da una prima prova scritta nazionale di lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, da una seconda prova scritta sulla disciplina di cui agli allegati B/1, B/2, B/3, predisposta, con le modalità di cui all'art. 20, in conformità ai quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio.
- Il calendario delle prove d'esame, per l'anno scolastico 2021/2022, è il seguente:
 - prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore);
 - seconda prova in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva, musicale e coreutica: giovedì 23 giugno 2022. La durata della seconda prova è prevista nei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario, la durata è definita dalla sottocommissione con le modalità di cui all'articolo 20. Nel caso in cui le



Ministero dell'istruzione

necessità organizzative impediscano lo svolgimento della seconda prova per entrambe le classi assegnate alla commissione nello stesso giorno 23 giugno, il Presidente può stabilire che una delle due classi svolga la prova il giorno 24 giugno, ferma restando l'eventuale prosecuzione della prova nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni.

3. La prima prova scritta suppletiva si svolge mercoledì 6 luglio 2022, dalle ore 8:30; la seconda prova scritta suppletiva si svolge giovedì 7 luglio 2022, con eventuale prosecuzione nei giorni successivi per gli indirizzi nei quali detta prova si svolge in più giorni.
4. Le prove, nei casi previsti, proseguono nei giorni successivi, a eccezione del sabato; in tal caso, le stesse continuano il lunedì successivo.
5. L'eventuale ripresa dei colloqui, per le sottocommissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove suppletive, avviene il giorno successivo al termine delle prove scritte suppletive.

Articolo 18

(Plichi per la prima prova scritta)

1. Gli USR confermano alla Struttura tecnica esami di Stato di questo Ministero i dati relativi al fabbisogno dei plichi contenenti i testi della prima prova scritta dell'esame di Stato, ivi compresi quelli occorrenti in formato speciale. Tali dati sono forniti dal sistema informativo del Ministero a mezzo di apposite stampe centrali, rilasciate almeno trenta giorni prima della data di inizio delle prove di esame.
2. La predetta conferma o la comunicazione di eventuali discordanze deve essere resa nota, da parte degli USR, alla Struttura tecnica esami di Stato di questo Ministero entro i successivi cinque giorni dal rilascio delle suddette stampe centrali. I Dirigenti preposti agli USR forniscono contestualmente congrua motivazione in caso di discordanza tra i dati comunicati dal sistema informativo e il reale fabbisogno dei plichi.
3. I plichi occorrenti per la prova scritta suppletiva sono richiesti dagli USR alla Struttura tecnica esami di Stato di questo Ministero almeno dieci giorni prima della data di inizio della prova stessa. La predetta richiesta va formulata sulla base delle notizie e dei dati che i presidenti trasmettono entro la mattina successiva allo svolgimento della prima prova scritta. Le suddette richieste contengono esatte indicazioni sul corso di studi, sulle sedi, sulle commissioni e sul numero dei candidati interessati.
4. L'invio dei plichi della prima prova scritta avviene per via telematica.

Articolo 19

(Prima prova scritta)

1. Ai sensi dell'art. 17, co. 3, del d.lgs. 62/2017, la prima prova scritta accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-



Ministero dell'istruzione

argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato. Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al d.m. 21 novembre 2019, 1095.

Articolo 20

(Seconda prova scritta)

1. La seconda prova, ai sensi dell'art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017, si svolge in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.
2. Per l'anno scolastico 2021/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta per ciascun percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 alla presente ordinanza. Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell'istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.
3. Quando nell'istituzione scolastica è presente un'unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione, l'elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio.
4. Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con d.m. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d'esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura delle commissioni. Qualora i suddetti quadri di riferimento prevedano un range orario per la durata della prova, ciascuna sottocommissione, entro il giorno 21 giugno 2022, definisce collegialmente tale durata. Contestualmente, il presidente stabilisce, per ciascuna delle sottocommissioni, il giorno e/o l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo dell'istituto o degli eventuali istituti interessati.
5. Nei percorsi dell'istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Per l'anno scolastico 2021/2022, l'intera prova è predisposta con le modalità previste dai commi 2 e 3.
6. Nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, per i corsi annuali, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), sub ii, le commissioni:
 - predispongono la seconda prova tenendo conto dei risultati di apprendimento specifici e caratterizzanti i piani di studio del corso annuale;
 - in sede di riunione preliminare definiscono le modalità organizzative per lo svolgimento della prova, che può essere svolta in uno o due giorni; le modalità organizzative e gli orari di svolgimento sono comunicati ai candidati il giorno della prima prova.





Ministero dell'istruzione

7. Nei percorsi di secondo livello di istruzione professionale la commissione d'esame tiene conto, altresì, del percorso di studio personalizzato (PSP) formalizzato nel patto formativo individuale (PFI), privilegiando tipologie funzionali alla specificità dell'utenza.
8. Nei licei coreutici, al fine di consentire all'intera commissione di assistere alle esibizioni collettive della sezione di danza classica e della sezione di danza contemporanea, si procede prima alla esibizione collettiva della sezione di danza classica e, dopo due ore, alla esibizione collettiva della sezione di danza contemporanea. I candidati che hanno effettuato l'esibizione collettiva di danza classica procedono subito dopo, sotto adeguata vigilanza, alla stesura della relazione accompagnatoria e, analogamente, i candidati della sezione di danza contemporanea.
9. Nei licei musicali e coreutici, qualora necessario, al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'esame, con decisione motivata del presidente, la seconda parte della seconda prova può svolgersi in due o più giorni con convocazioni differite dei candidati per tipologia di strumento nei licei musicali e per tipologia di danza nei licei coreutici. Negli stessi licei musicali, inoltre, per lo svolgimento della seconda prova d'esame, il candidato deve potersi avvalere di idonee dotazioni strumentali (quali, a esempio, computer, tastiera, cuffie, riproduttori di file audio, software dedicati). Nei licei musicali, per lo svolgimento della seconda parte della prova d'esame (prova di strumento), il candidato si può avvalere di un accompagnamento alla sua performance, qualora la stessa non sia individuale. L'accompagnamento strumentale alla prova può essere effettuato solo ed esclusivamente da personale docente in servizio nel liceo musicale e indicato nel documento del consiglio di classe. Nei licei coreutici, per lo svolgimento della seconda parte della prova d'esame (esecuzione individuale) non è consentita l'esecuzione di passi a due/duetti, essendo già stata offerta al candidato la possibilità di esibirsi in una performance collettiva nella prima parte della seconda prova.
10. Negli istituti che mettono a disposizione delle commissioni e dei candidati i materiali e le necessarie attrezzature informatiche e laboratoriali (con esclusione di internet), è possibile effettuare la prova progettuale (per esempio, di Progettazione, costruzioni e impianti e di analoghe discipline) avvalendosi del CAD. È opportuno che tutti i candidati della stessa classe eseguano la prova secondo le medesime modalità operative.
11. Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è consentito l'uso delle calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate in allegato alla nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 marzo 2018, n. 5641, aggiornata con nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 ottobre 2019, n. 22274. Per consentire alla commissione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta.
12. Al fine dello svolgimento della seconda prova scritta nei licei linguistici, le istituzioni scolastiche interessate indicano chiaramente, nel modello utilizzato per la configurazione delle commissioni, qual è la Lingua e cultura straniera 1 del rispettivo piano di studio, oggetto di tale prova. Negli istituti con sezioni a opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca, ciascuna di tali lingue deve essere considerata come Lingua e cultura straniera 2 dei rispettivi piani di studio. Parimenti, negli istituti con i percorsi EsaBac ed EsaBac techno, la lingua francese deve essere considerata come Lingua e cultura straniera 2 dei rispettivi piani di studio.



Ministero dell'istruzione

Articolo 21

(Correzione e valutazione delle prove scritte)

1. La sottocommissione è tenuta a iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova scritta, dedicando un numero di giorni congruo rispetto al numero dei candidati da esaminare.
2. Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima prova scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è attribuito dall'intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m. 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all'allegato C alla presente ordinanza.
3. Il punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato per tutti i candidati, ivi compresi i candidati con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e i candidati con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato, tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento dei colloqui. Vanno esclusi dal computo le domeniche e i giorni festivi intermedi.

Articolo 22

(Colloquio)

1. Il colloquio è disciplinato dall'art. 17, comma 9, del d. lgs. 62/2017, e ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente (PECUP). Nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum dello studente.
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
 - a. di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera;
 - b. di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica;
 - c. di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curriculum d'istituto e previste dalle attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che l'insegnamento dell'educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un commissario specifico.
3. Il colloquio si svolge a partire dall'analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla



Ministero dell'istruzione

- sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è costituito da un testo, un documento, un'esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato dalla sottocommissione ai sensi del comma 5.
4. La sottocommissione cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando una rigida distinzione tra le stesse. I commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte.
 5. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all'assegnazione dei materiali all'inizio di ogni giornata di colloquio, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.
 6. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina coinvolta faccia parte della sottocommissione di esame.
 7. Il colloquio dei candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento si svolge nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 20 del d. lgs. 62/2017.
 8. Nei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:
 - a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell'ambito del patto formativo individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l'esonero dalla frequenza di unità di apprendimento (UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall'esame su tali discipline nell'ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione propone al candidato, secondo le modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto percorso di studio personalizzato;
 - b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, il colloquio valorizza il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale, e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell'apprendimento permanente.
 9. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), sub ii., nell'ambito del colloquio il candidato espone, eventualmente anche in forma di elaborato multimediale, il progetto di lavoro (project-work) individuato e sviluppato durante il corso annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso annuale, la capacità di argomentare e motivare il processo seguito nell'elaborazione del progetto.
 10. La sottocommissione dispone di venticinque punti per la valutazione del colloquio. La sottocommissione procede all'attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato



Ministero dell'istruzione

nello stesso giorno nel quale il colloquio viene espletato. Il punteggio è attribuito dall'intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la griglia di valutazione di cui all'allegato A.

Articolo 23

(Progetto EsaBac e EsaBac techno. Percorsi a opzione internazionale)

1. Per le sezioni di percorsi liceali ove è attivato il progetto EsaBac, le prove di cui al decreto EsaBac sono sostituite da una prova orale in Lingua e letteratura francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.
2. Per le sezioni di istruzione tecnica ove è attivato il progetto EsaBac techno, le prove di cui al decreto EsaBac techno sono sostituite da una prova orale in Lingua, cultura e comunicazione francese e una prova orale che verte sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata in francese.
3. Della valutazione delle due prove orali di cui ai commi 1 e 2, che si svolgono nell'ambito del colloquio, si tiene conto nell'ambito della valutazione generale del colloquio.
4. Ai soli fini del Baccalauréat, la sottocommissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle due predette prove orali. Il punteggio globale dell'esame EsaBac o EsaBac techno risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali.
5. Per il rilascio dei relativi diplomi, il candidato deve aver ottenuto nei relativi esami un punteggio complessivo almeno pari a 12/20, che costituisce la soglia della sufficienza.
6. I candidati delle sezioni dei percorsi con opzione internazionale cinese, spagnola e tedesca sostengono una prova orale sulle relative lingue e letterature e una prova orale sulla disciplina non linguistica, Storia, veicolata nella relativa lingua straniera.
7. La prova di cui al comma 6, accerta le competenze comunicative e argomentative maturate nello studio di Lingua e letteratura nonché la capacità di esposizione di una tematica storica in lingua straniera.
8. Della valutazione della prova orale di cui al comma 6 si tiene conto nell'ambito della valutazione generale del colloquio.
9. Il diploma, rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione nelle sezioni dei percorsi con opzione internazionale, accompagnato dalla specifica attestazione, consente l'accesso agli istituti di istruzione superiore dei relativi Paesi senza obbligo, per gli studenti interessati, di sottoporsi a un esame di idoneità linguistica.

Articolo 24

(Esame dei candidati con disabilità)

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d'esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all'interno del piano educativo individualizzato (PEI)
2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento del colloquio in modalità telematica ai sensi dell'articolo 8, qualora l'esame orale in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle



Ministero dell'istruzione

- eventuali misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l'insediamento della commissione con la riunione plenaria, all'attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la sottocommissione.
3. Le prove d'esame, ove di valore equipollente, determinano il rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non è fatta menzione dello svolgimento delle prove equipollenti.
 4. Per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d'esame, la sottocommissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l'anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della sottocommissione.
 5. I testi della prima prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche in codice Braille, ove vi siano scuole che le richiedano per candidati non vedenti. Per i candidati che non conoscono il codice Braille si possono richiedere ulteriori formati (audio e/o testo), oppure la Commissione può provvedere alla trascrizione del testo ministeriale su supporto informatico, mediante scanner fornito dalla scuola, autorizzando in ogni caso anche l'utilizzazione di altri ausili idonei, abitualmente in uso nel corso dell'attività scolastica ordinaria. Per i candidati ipovedenti, i testi della prima prova scritta sono trasmessi in conformità alle richieste delle singole scuole, le quali indicano su apposita funzione SIDI tipologia, dimensione del carattere e impostazione interlinea.
 6. Per la prima prova scritta per candidati ricoverati e/o presso case di reclusione, solo in casi eccezionali, debitamente documentati, è possibile richiedere alla Struttura tecnica esami di Stato, tramite l'USR di riferimento, un apposito Plico cartaceo che, come per le prove in formato Braille, va ritirato presso l'Amministrazione centrale, con le modalità che saranno successivamente comunicate. In ogni caso, per tutte le prove in formato speciale le scuole daranno comunicazione anche alla Struttura tecnica esami di Stato via e-mail (segr.servizioisp@istruzione.it).
 7. La commissione può assegnare un tempo differenziato per l'effettuazione delle prove scritte da parte del candidato con disabilità. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami.
 8. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A.
 9. Agli studenti con disabilità per i quali sono state predisposte dalla sottocommissione, in base alla deliberazione del consiglio di classe di cui al comma 1, prove d'esame non equipollenti, o che non partecipano agli esami o che non sostengono una o più prove, è rilasciato l'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Il riferimento all'effettuazione delle prove d'esame non equipollenti è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento.
 10. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell'ultimo anno un percorso di studio conforme alle Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l'esame di Stato, a seguito di valutazione positiva in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell'ultimo anno di corso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11.



Ministero dell'istruzione

Articolo 25

(Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali)

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall'articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).
2. La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento delle prove d'esame. Nello svolgimento delle prove d'esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l'effettuazione delle prove scritte. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi delle prove scritte registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 4.3.1 delle Linee guida allegate al D.M. n. 5669 del 2011, di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell'impiego degli strumenti compensativi.
3. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A.
4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 13, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale percorso, in sede di esame di Stato sostengono prove differenziate coerenti con il percorso svolto, non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo rilascio dell'attestato di credito formativo di cui all'articolo 20, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell'attestazione e non nei tabelloni dell'istituto, né nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.
5. Per i candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell'articolo 20, comma 12, del d. lgs. 62/2017, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, di cui al precedente articolo 10, stabilisce modalità e contenuti della prova orale, che avrà luogo nel giorno destinato allo svolgimento della seconda prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.



Ministero dell'istruzione

6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l'eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le verifiche in corso d'anno. Gli studenti che sostengono con esito positivo l'esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.

Articolo 26

(Assenze dei candidati. Sessione suppletiva e straordinaria)

1. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, anche in relazione alla situazione pandemica, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella sessione suppletiva; per l'invio e la predisposizione dei testi della prima prova scritta si seguono le modalità di cui ai precedenti articoli.
2. Ai fini di cui sopra, i candidati che siano stati assenti entro i tempi di svolgimento della seconda prova scritta hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere le prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo a quello di effettuazione della prova medesima. Per gli istituti nei quali la seconda prova si svolge in più giorni, il termine è fissato nel giorno successivo a quello d'inizio della prova stessa.
3. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell'assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, al colloquio nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.
4. In casi eccezionali, qualora non sia possibile sostenere le prove scritte nella sessione suppletiva o sostenere il colloquio, anche in videoconferenza, entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati possono chiedere di sostenere le prove in un'apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all'assenza.
5. La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli interessati e all'USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
6. In casi eccezionali, qualora nel corso dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impossibilitato in tutto o in parte a proseguire o completare le prove stesse secondo il calendario prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato alle prove suppletive o straordinarie per la prosecuzione o per il completamento.



Ministero dell'istruzione

Articolo 27 *(Verbalizzazione)*

1. La sottocommissione verbalizza le attività che caratterizzano lo svolgimento dell'esame, nonché l'andamento e le risultanze delle operazioni di esame riferite a ciascun candidato.
2. La verbalizzazione descrive le attività della sottocommissione in maniera sintetica e fedele, chiarendo le ragioni per le quali si perviene alle decisioni assunte, in modo che il lavoro di ciascuna sottocommissione risulti trasparente in tutte le sue fasi e che le deliberazioni adottate siano congruamente motivate.
3. Nella compilazione dei verbali la sottocommissione utilizza l'applicativo "Commissione web", salvo motivata impossibilità.

Articolo 28 *(Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi)*

1. Ciascuna sottocommissione d'esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all'elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui di propria competenza.
2. Ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d. lgs 62/2017, a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi. Il punteggio finale è il risultato della somma dei punti attribuiti al colloquio, per un massimo di venticinque punti, dei punti attribuiti alle prove scritte, per un massimo di quindici punti per la prima e un massimo di dieci punti per la seconda prova, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, per un massimo di cinquanta punti.
3. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame di Stato è di sessanta centesimi.
4. Ai sensi dell'art. 18, comma 5, del d. lgs. 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di cento centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 8, lettera c).
5. La sottocommissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire dell'integrazione di cui al comma 4, a condizione che:
 - a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
 - b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d'esame.
6. Il coordinatore regionale dei Dirigenti tecnici, anche avvalendosi degli elementi forniti dai Dirigenti tecnici che hanno svolto l'attività di vigilanza, predispone una relazione conclusiva sull'andamento generale dell'esame di Stato. Tale relazione è trasmessa contestualmente al competenteUSR, alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione e al Coordinatore della struttura tecnica esami di Stato.
7. I presidenti delle commissioni sono competenti al rilascio dell'attestato di credito formativo per i candidati con disabilità o con DSA che lo conseguono in esito all'esame di Stato, nonché dei diplomi e dell'allegato Curriculum dello studente di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 6 agosto 2020, n. 88; nel caso in cui i diplomi non siano disponibili per la firma prima del termine di chiusura della sessione d'esame, i presidenti medesimi delegano il dirigente/coordinatore a provvedere alla compilazione, alla firma e alla consegna degli stessi. Il dirigente/coordinatore provvede altresì al rilascio dell'attestato di credito formativo ai candidati con disabilità che non hanno sostenuto la prova d'esame.



Ministero dell'istruzione

8. I certificati rilasciati dai dirigenti/coordinatori delle istituzioni scolastiche, a richiesta degli interessati – a seguito della direttiva n. 14 del 2011 del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione, emanata in attuazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 – riportano, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”. Tale dicitura non deve essere apposta sull'originale del diploma di superamento dell'esame di Stato, in quanto il diploma non costituisce certificato, ma titolo di studio.
9. Per i candidati che hanno superato l'esame EsaBac ed EsaBac techno, le istituzioni scolastiche producono il certificato provvisorio attraverso il sistema SIDI.
10. Al termine dell'esame, ove sia possibile redigere in tempo utile i diplomi, la commissione provvede a consegnare gli stessi direttamente ai candidati che hanno superato l'esame. Per l'esame EsaBac ed EsaBac techno, il diploma di Baccalauréat è consegnato in tempi successivi.
11. Il Supplemento Europass al certificato e il Curriculum dello studente sono resi disponibili agli studenti nell'apposita piattaforma.

Articolo 29

(Pubblicazione dei risultati)

1. L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è pubblicato al termine delle operazioni di cui all'articolo 28 tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.
2. Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.
3. L'esito della parte specifica dell'esame EsaBac ed EsaBac techno, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nelle modalità di cui al comma 1, con la formula: “Esito EsaBac/EsaBac techno: punti...” in caso di risultato positivo; con la sola indicazione “Esito EsaBac/EsaBac techno: esito negativo” nel caso di mancato superamento dell'esame relativo a detta parte specifica.
4. Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con l'attribuzione della lode, l'istituzione scolastica provvede, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all'acquisizione del consenso dei medesimi ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell'Albo nazionale delle eccellenze.

Articolo 30

(Svolgimento dei lavori in modalità telematica)

1. Anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 35, commi 2 e 3:
 - a) nel solo caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, fermo restando quanto previsto all'articolo 8 e 26, comma 2, i lavori delle



Ministero dell'istruzione

commissioni e i colloqui possono svolgersi in videoconferenza; le prove scritte si svolgono necessariamente in presenza.

- b) qualora ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola, il dirigente/coordinatore prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – comunica tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;
 - c) nei casi in cui uno o più commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, incluse le prove d'esame e ferma restando la necessità di garantire la necessaria assistenza e sorveglianza durante lo svolgimento delle prove scritte, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all'emergenza epidemiologica, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza.
2. Nell'ambito della verbalizzazione di cui all'articolo 27 è altresì riportato l'eventuale svolgimento di una o più riunioni o esami in modalità telematica.

Articolo 31

(Versamento tassa erariale e contributo)

1. All'atto dell'iscrizione all'esame le istituzioni scolastiche richiedono il versamento della tassa erariale da parte dei candidati interni.
2. I candidati esterni effettuano il pagamento della tassa erariale per esami al momento della presentazione della domanda di partecipazione all'esame di Stato.
3. Il versamento dell'eventuale contributo da parte di candidati esterni nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal consiglio d'istituto di ogni singola istituzione scolastica, è dovuto esclusivamente qualora essi debbano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. Il pagamento del predetto contributo da parte dei candidati esterni deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati, successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente USR. Il contributo è restituito, su istanza dell'interessato, ove le prove pratiche non siano state effettivamente sostenute in laboratorio. La misura del contributo, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche sia statali che paritarie, deve comunque essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti per le predette prove di laboratorio. In caso eventuale di cambio di assegnazione d'istituto, il contributo già versato viene trasferito, a cura del primo, al secondo istituto, con obbligo di conguaglio ove il secondo istituto abbia deliberato un contributo maggiore ovvero con diritto a rimborso parziale ove il contributo richiesto sia di entità inferiore.

Articolo 32

(Accesso ai documenti scolastici e trasparenza)

1. Gli atti e i documenti relativi agli esami di Stato sono consegnati con apposito verbale al dirigente/coordinatore o a chi ne fa le veci, il quale è responsabile della loro custodia e della procedura di accesso ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di accoglimento delle istanze



Ministero dell'istruzione

di accesso il dirigente/coordinatore, alla presenza di due membri del personale dell'istituzione scolastica, procede all'apertura del plico sigillato redigendo apposito verbale sottoscritto dai presenti, che sarà inserito nel plico stesso da sigillare immediatamente dopo.

Articolo 33

(Termini)

1. I termini indicati nella presente ordinanza, nell'ipotesi in cui cadano in un giorno festivo, sono di diritto prorogati al giorno seguente.

Articolo 34

(Esame nella Regione autonoma Valle d'Aosta, nella Provincia autonoma di Bolzano, nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano e nelle scuole italiane all'estero)

1. Ai sensi della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 11 del 2018, nelle scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta è svolta una terza prova scritta e una prova orale di lingua francese.
2. Nelle scuole della Provincia autonoma di Bolzano, l'accertamento delle competenze nella seconda lingua o nella lingua di insegnamento non oggetto della prima prova scritta, si svolge all'interno del colloquio, secondo modalità di verifica e valutazione coerenti con le indicazioni provinciali in materia di curriculum scolastico.
3. Nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia, la terza prova scritta in italiano – seconda lingua è sostituita da una prova orale, che si svolge nella stessa giornata del colloquio e della quale si tiene conto nell'ambito della valutazione di quest'ultimo.
4. Per gli studenti che frequentano le scuole italiane all'estero si applicano le disposizioni della presente ordinanza, fatti salvi eventuali provvedimenti adottati dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministero dell'istruzione, nel caso in cui sia indispensabile adattare l'applicazione della presente ordinanza all'evoluzione della situazione epidemiologica nei Paesi in cui operano le scuole italiane all'estero.

Articolo 35

(Disposizioni organizzative)

1. Ai fini dello snellimento dell'azione amministrativa e di una più celere definizione degli adempimenti, i dirigenti preposti agli USR valutano l'opportunità di conferire specifiche deleghe ai dirigenti in servizio presso gli USR o alle strutture periferiche del territorio di rispettiva competenza.
2. L'invio della prima prova scritta avviene attraverso il "plico telematico", contenente i testi della prima prova scritta. Ciascuna sede di esame diviene destinataria del "plico telematico", documento digitale, protetto con procedimenti di cifratura e, a tal fine, il dirigente scolastico deve garantire la dotazione tecnica indispensabile e almeno un "referente di sede".
3. Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni.
4. I dirigenti preposti agli USR dispongono altresì, ove necessario, lo svolgimento dei colloqui in



Ministero dell'istruzione

modalità telematica nella regione di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate.

La presente ordinanza è trasmessa ai competenti organi di controllo.

Il Ministro dell'istruzione

Prof. Patrizio Bianchi



Firmato
digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE


Allegato A Griglia di valutazione della prova orale

La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.

Indicatori	Livelli	Descrittori	Punti	Punteggio
Acquisizione dei contenuti e di metodi delle diverse discipline del curricolo, con particolare riferimento a quelle d'indirizzo	I	Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.	0.50 - 1	
	II	Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.	1.50 - 3.50	
	III	Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.	4 - 4.50	
	IV	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.	5 - 6	
	V	Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.	6.50 - 7	
Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro	I	Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato	0.50 - 1	
	II	È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato	1.50 - 3.50	
	III	È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline	4 - 4.50	
	IV	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata	5 - 5.50	
	V	È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita	6	
Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti	I	Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico	0.50 - 1	
	II	È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti	1.50 - 3.50	
	III	È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti	4 - 4.50	
	IV	È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti	5 - 5.50	
	V	È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti	6	
Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera	I	Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato	0.50	
	II	Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato	1	
	III	Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	1.50	
	IV	Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato	2 - 2.50	
	V	Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore	3	
Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla riflessione sulle esperienze personali	I	Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato	0.50	
	II	È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato	1	
	III	È in grado di compiere un'analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali	1.50	
	IV	È in grado di compiere un'analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali	2 - 2.50	
	V	È in grado di compiere un'analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali	3	
Punteggio totale della prova				

Firmato digitalmente da

BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Allegato C

Tabella 1

Conversione del credito scolastico complessivo

Punteggio in base 40	Punteggio in base 50
21	26
22	28
23	29
24	30
25	31
26	33
27	34
28	35
29	36
30	38
31	39
32	40
33	41
34	43
35	44
36	45
37	46
38	48
39	49
40	50

Tabella 2

Conversione del punteggio della prima prova scritta

Punteggio in base 20	Punteggio in base 15
1	1
2	1.50
3	2
4	3
5	4
6	4.50
7	5
8	6
9	7
10	7.50
11	8
12	9
13	10
14	10.50
15	11
16	12
17	13
18	13.50
19	14
20	15

Tabella 3

Conversione del punteggio della seconda prova scritta

Punteggio in base 20	Punteggio in base 10
1	0.50
2	1
3	1.50
4	2
5	2.50
6	3
7	3.50
8	4
9	4.50
10	5
11	5.50
12	6
13	6.50
14	7
15	7.50
16	8
17	8.50
18	9
19	9.50
20	10



Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Ministero dell' Istruzione

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - A.S. 2021/22

ISTITUTI TECNICI



Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



Ministero dell'Università e della Ricerca

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - A.S. 2021/22
ISTITUTI TECNICI - SETTORE ECONOMICO

INDIRIZZO: ITAF AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
ECONOMIA AZIENDALE	1072	N730

INDIRIZZO: IT25 AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING QUADRIENNALE

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
ECONOMIA AZIENDALE	1072	N730

INDIRIZZO: ITE ISTITUTO ECONOMICO INTERNAZIONALE QUADRIENNALE

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
ECONOMIA AZIENDALE	1072	N730



Università dell' Bresciana

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - A.S. 2021/22

ISTITUTI TECNICI - SETTORE ECONOMICO

INDIRIZZO: EA25 ESABAC TECHNO - AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
ECONOMIA AZIENDALE	1072	N730

INDIRIZZO: IT37 ECONOMICO MULTIMEDIALE QUADRIENNALE

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
ECONOMIA AZIENDALE	1072	N730

INDIRIZZO: ITRI AMMINISTR.FINANZA MARKETING ART."RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING"

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING" ARTICOLAZIONE "RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA	1123	N114



Ministero dell'Università

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - A.S. 2021/22
ISTITUTI TECNICI - SETTORE ECONOMICO

INDIRIZZO: IT35 RELAZIONI INTERNAZIONALI E MARKETING QUADRIENNALE

TTITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING" ARTICOLAZIONE "RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA	1123	N114

INDIRIZZO: IT1R ISTITUTO ECONOMICO INTERNAZIONALE QUADRIENNALE (ART. REL.INT.MARKETING)

TTITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING" ARTICOLAZIONE "RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA	1123	N114

INDIRIZZO: EA26 ESABAC TECHNO - AMMINISTR. AZ. FIN. E MARKETING - ART. 'RELAZIONI INTERNAZ.'

TTITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING" ARTICOLAZIONE "RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
ECONOMIA AZIENDALE E GEO-POLITICA	1123	N114



Ministero dell' Istruzione

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - A.S. 2021/22

ISTITUTI TECNICI - SETTORE ECONOMICO

INDIRIZZO: ITSI AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING ART. "SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI"

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING" ARTICOLAZIONE "SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
ECONOMIA AZIENDALE	1072	N730

INDIRIZZO: IT36 SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI QUADRIENNALE

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO "AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING" ARTICOLAZIONE "SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
ECONOMIA AZIENDALE	1072	N730

INDIRIZZO: IT04 TURISMO

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO "TURISMO"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI	1120	N024



Ministero dell'Università

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - A.S. 2021/22
ISTITUTI TECNICI - SETTORE ECONOMICO

INDIRIZZO: IT26 TURISMO QUADRIENNALE

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO "TURISMO"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI	1120	N024

INDIRIZZO: EA27 ESABAC TECHINO - TURISMO

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO INDIRIZZO "TURISMO"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
DISCIPLINE TURISTICHE E AZIENDALI	1120	N024



Ministero dell' Istruzione

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - A.S. 2021/22

ISTITUTI TECNICI - SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO: ITMO MECCANICA,MECCATR. ENERGIA* ART.*MECCANICA MECCATRONICA*OPZ.*TECN.OCCHIALE"

TITOLO DI STUDIO:

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA" ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA OPZIONE "TECNOLOGIE DELL'OCCHIALE"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
TECN.MECCANICHE PROCESSO PRODOTTO IND. OCCHIALE	1238	N178

INDIRIZZO: ITMP MECCAN.,MECCATR. ENE.* ART.*MECCANICA MECCATRO.*OPZ.*TE.MATERIE PLASTICHE"

TITOLO DI STUDIO:

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA" ARTICOLAZIONE "MECCANICA E MECCATRONICA" OPZIONE "TECNOLOGIE DELLE MATERIE PLASTICHE"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
TECNOLO.MECC.PLASTURGI.DISE.ORGANIZ.INDUSTRIALE	1250	N178



Ministero dell'Università

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - A.S. 2021/22
ISTITUTI TECNICI - SETTORE TECNOLOGICO

ALLEGATO B2

INDIRIZZO: ITML MECCANICA,MECCATR. ENERGIA* ART.*MECCANICA MECCATRONICA*OPZ *TECN.LEGNO*

TITOLO DI STUDIO:

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO *MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA* ARTICOLAZIONE *MECCANICA E MECCATRONICA* OPZIONE *TECNOLOGIE DEL LEGNO*

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
DISEGNO, PROGETTAZIONE ED ELEMENTI DI DESIGN	1309	NS51

INDIRIZZO: ITMM MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA ARTICOLAZIONE *MECCANICA E MECCATRONICA*

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO *MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA* ARTICOLAZIONE *MECCANICA E MECCATRONICA*

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
DISEGNO, PROGETTAZIONE ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE	1121	NS51



Ministero dell'Università

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - A.S. 2021/22

ISTITUTI TECNICI - SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO: ITEN MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA ARTICOLAZIONE "ENERGIA"

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA" ARTICOLAZIONE "ENERGIA"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE	1144	N085

INDIRIZZO: IT27 MECCANICA MECCATRONICA ED ENERGIA ART. ENERGIA QUADRIENNALE

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA" ARTICOLAZIONE "ENERGIA"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E PROGETTAZIONE	1144	N085

INDIRIZZO: ITCS TRASPORTI E LOGISTICA ARTICOLAZIONE "COSTRUZIONE DEL MEZZO"

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "TRASPORTI E LOGISTICA" ARTICOLAZIONE "COSTRUZIONE DEL MEZZO"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
STRUTTURA COSTRUZIONE SISTEMI IMPIANTI DEL MEZZO	1179	N537



Ministero dell'Università

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - A.S. 2021/22
ISTITUTI TECNICI - SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO: ITCT TRASPORTI E LOGISTICA ART.*CONSTRUZ. MEZZO* OPZ.*CONSTRUZIONI AERONAUTICHE*

TTITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO *TRASPORTI E LOGISTICA* ARTICOLAZIONE *CONSTRUZIONE DEL MEZZO* OPZIONE *CONSTRUZIONI AERONAUTICHE*

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
STRUTT.COSTRUZ. SISTEMI IMPIANTI MEZZO AEREO	1241	N001

INDIRIZZO: ITCV TRASPORTI E LOGISTICA ART.*CONSTRUZ. MEZZO* OPZ.*CONSTRUZIONI NAVALI*

TTITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO *TRASPORTI E LOGISTICA* ARTICOLAZIONE *CONSTRUZIONE DEL MEZZO* OPZIONE *CONSTRUZIONI NAVALI*

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
STRUTT.COSTRUZ. SISTEMI IMPIANTI MEZZO NAVALE	1242	N184

INDIRIZZO: ITCD TRASPORTI E LOGISTICA ARTICOLAZIONE *CONDUZIONE DEL MEZZO*

TTITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO *TRASPORTI E LOGISTICA* ARTICOLAZIONE * CONDUZIONE DEL MEZZO*

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
SC. NAVIGAZIONE STRUTTURA COSTRUZIONE MEZZO	1174	N591



Ministero dell'Università e della Ricerca

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - A.S. 2021/22

ISTITUTI TECNICI - SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO: ITCR TRASPORTI LOGISTICA.ART. "CONDUZIONE MEZZO" OPZ."CONDUZIONE MEZZO AEREO"

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "TRASPORTI E LOGISTICA" ARTICOLAZIONE "CONDUZIONE DEL MEZZO" OPZIONE "CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
SC. NAVIGAZIONE STRUTTURA COSTRUZIONE MEZZO AEREO	I256	N574

INDIRIZZO: IT33 TRASP.E LOGIS.ART. CONDUZIONE MEZZO OP. CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO QUADRIEN.

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "TRASPORTI E LOGISTICA" ARTICOLAZIONE "CONDUZIONE DEL MEZZO" OPZIONE "CONDUZIONE DEL MEZZO AEREO"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
SC. NAVIGAZIONE STRUTTURA COSTRUZIONE MEZZO AEREO	I256	N574

INDIRIZZO: ITCN TRASPORTI LOGISTICA.ART. "CONDUZIONE MEZZO" OPZ."CONDUZIONE MEZZO NAVALE"

TITOLO DI STUDIO:

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "TRASPORTI E LOGISTICA" ARTICOLAZIONE "CONDUZIONE DEL MEZZO" OPZIONE "CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
SC.NAVIGAZIONE STRUTTURA COSTRUZIONE MEZZO NAVALE	I243	N095



Ministero dell'Università

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - A.S. 2021/22
ISTITUTI TECNICI - SETTORE TECNOLOGICO

ALLEGATO B2

INDIRIZZO: ITCI TRASP.LOGISTI. ART. *CONDUZIONE MEZZO* OPZ.*COND. APPAR.IMPIANTI MARITTIMI*

TITOLO DI STUDIO:

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO *TRASPORTI E LOGISTICA* ARTICOLAZIONE *CONDUZIONE DEL MEZZO* OPZIONE *CONDUZIONE DI APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI*

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
MECCANICA E MACCHINE	1159	N582

INDIRIZZO: ITLG TRASPORTI E LOGISTICA ARTICOLAZIONE *LOGISTICA*

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO *TRASPORTI E LOGISTICA* ARTICOLAZIONE *LOGISTICA*

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
LOGISTICA	1158	N838

INDIRIZZO: IT42 TRASPORTI E LOGISTICA ART.LOGISTICA QUADRIENNALE

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO *TRASPORTI E LOGISTICA* ARTICOLAZIONE *LOGISTICA*

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
LOGISTICA	1158	N838



Ministero dell'Università e della Ricerca

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - A.S. 2021/22

ISTITUTI TECNICI - SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO: ITEC ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ARTICOLAZIONE "ELETTRONICA"

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA" ARTICOLAZIONE "ELETTRONICA"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA	1127	N584

INDIRIZZO: IT41 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ART.ELETTRONICA ELETTROMEDICALE QUADRIENNALE

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA" ARTICOLAZIONE "ELETTRONICA"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA	1127	N584

INDIRIZZO: ITET ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ARTICOLAZIONE "ELETTROTECNICA"

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA" ARTICOLAZIONE "ELETTROTECNICA"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA	1127	N584



Ministero dell' Istruzione

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - A.S. 2021/22

ISTITUTI TECNICI - SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO: IT40 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ART. ELETTROTECNICA QUADRIENNALE

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA" ARTICOLAZIONE "ELETTRONICA"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA	1127	N584

INDIRIZZO: ITAT ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ARTICOLAZIONE "AUTOMAZIONE"

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA" ARTICOLAZIONE "AUTOMAZIONE"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
SISTEMI AUTOMATICI	1175	N585

INDIRIZZO: IT39 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA QUADRIENNALE

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA" ARTICOLAZIONE "AUTOMAZIONE"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
SISTEMI AUTOMATICI	1175	N585



Ministero dell' Istruzione

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - A.S. 2021/22

ISTITUTI TECNICI - SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO: ITIA INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ARTICOLAZIONE "INFORMATICA"

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI" ARTICOLAZIONE "INFORMATICA"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
INFORMATICA	1044	N450

INDIRIZZO: IT32 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ART. INFORMATICA QUADRIENNALE

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI" ARTICOLAZIONE "INFORMATICA"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
INFORMATICA	1044	N450

INDIRIZZO: ITT ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE E TELECOMUNICAZIONI QUADRIENNALE

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI" ARTICOLAZIONE "INFORMATICA"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
INFORMATICA	1044	N450



Ministero dell'Università

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - A.S. 2021/22

ISTITUTI TECNICI - SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO: I.T.T. INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI ARTICOLAZIONE "TELECOMUNICAZIONI"

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI" ARTICOLAZIONE "TELECOMUNICAZIONI"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
SISTEMI E RETI	1177	N886

INDIRIZZO: I.T.28 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI QUADRIENNALE

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI" ARTICOLAZIONE "TELECOMUNICAZIONI"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
SISTEMI E RETI	1177	N886

INDIRIZZO: I.T.5 GRAFICA E COMUNICAZIONE

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "GRAFICA E COMUNICAZIONE"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE	1166	N606



Ministero dell' Istruzione

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - A.S. 2021/22

ISTITUTI TECNICI - SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO: IT29 GRAFICA E COMUNICAZIONE QUADRIENNALE

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "GRAFICA E COMUNICAZIONE"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE	I166	N606

INDIRIZZO: ITGF GRAFICA E COMUNICAZIONE - SPERIMENTAZIONE "GRAFICA E FOTOGRAFIA-VISUAL"

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "GRAFICA E COMUNICAZIONE"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
LINGUAGGIO FOTOGRAFICO	I325	N847

INDIRIZZO: ITTE GRAFICA E COMUNICAZIONE - SPERIMENTAZIONE "CINEMA E TELEVISIONE"

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "GRAFICA E COMUNICAZIONE"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
LINGUAGGIO DEL CINEMA E DELLA TELEVISIONE	I328	N843



Ministero dell' Istruzione

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - A.S. 2021/22

ISTITUTI TECNICI - SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO: ITTC GRAFICA E COMUNICAZIONE OPZIONE *TECNOLOGIE CARTARIE*

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "GRAFICA E COMUNICAZIONE" OPZIONE "TECNOLOGIE CARTARIE"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
IMPIANTI DI CARTIERA E DISEGNO	1244	N421

INDIRIZZO: ITGC CHIMICA, MATERIALI BIOTECNOLOGIE ART.*CHIMICA E MATERIALI* OPZ."TECN.CUOIO"

TITOLO DI STUDIO:

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE" ARTICOLAZIONE "CHIMICA E MATERIALI" OPZIONE "TECNOLOGIE DEL CUOIO"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
TECNOLOGIE E BIOTECNOLOGIE CONCIARIE	1248	N666

INDIRIZZO: ITCM CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE "CHIMICA E MATERIALI"

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE" ARTICOLAZIONE "CHIMICA E MATERIALI"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI	1184	N666



Ministero dell'Università

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - A.S. 2021/22

ISTITUTI TECNICI - SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO: IT30 CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE QUADRIENNALE

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE" ARTICOLAZIONE "CHIMICA E MATERIALI"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI	1184	N666

INDIRIZZO: ITBA CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE "BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI"

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE" ARTICOLAZIONE "BIOTECNOLOGIE AMBIENTALI"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
BIOL. MICROBIOL. E TECNOL. CONTROLLO AMBIENTALE	1098	N171

INDIRIZZO: ITBS CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE ARTICOLAZIONE "BIOTECNOLOGIE SANITARIE"

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE" ARTICOLAZIONE "BIOTECNOLOGIE SANITARIE"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
BIOL. MICROBIOL. E TECNOL. CONTROLLO SANITARIO	1099	N649



Ministero dell' Istruzione

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - A.S. 2021/22
ISTITUTI TECNICI - SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO: ITAM SISTEMA MODA ARTICOLAZIONE TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA*

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO *SISTEMA MODA* ARTICOLAZIONE TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA*

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
IDEAZ. PROGETTAZ. INDUSTRIALIZZ. PRODOTTI MODA	I141	N667

INDIRIZZO: ITDT SISTEMA MODA ART. TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA*(IND.SPER.DISEGNO TESSUTI)

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO *SISTEMA MODA* ARTICOLAZIONE TESSILE, ABBIGLIAMENTO E MODA*

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
IDEAZ. NE PROGETTAZ. NE TESSUTI STAMPA E CAD	I301	N669



Ministero dell' Istruzione

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - A.S. 2021/22

ISTITUTI TECNICI - SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO: ITCZ SISTEMA MODA ARTICOLAZIONE "CALZATURE E MODA"

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "SISTEMA MODA" ARTICOLAZIONE "CALZATURE E MODA"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
IDEAZ. PROGETTAZ. INDUSTRIALIZZ. PRODOTTI MODA	I141	N661

INDIRIZZO: IPTP AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA ART. "PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI"

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA" ARTICOLAZIONE "PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI	I200	N683

INDIRIZZO: IT34 PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE QUADRIENNALE

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA" ARTICOLAZIONE "PRODUZIONI E TRASFORMAZIONI"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI	I200	N683



Ministero dell'Università

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - A.S. 2021/22
ISTITUTI TECNICI - SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO: IT38 AGROALIMENTARE QUADRIENNALE

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO *AGRARIA,AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA* ARTICOLAZIONE *PRODUZIONE E TRASFORMAZIONI*

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI	1200	N083

INDIRIZZO: ITGA AGRARIA, AGROALIME. AGROINDUSTRIA ART. *GESTIONE DELL'AMBIENTE E TERRITORIO*

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO *AGRARIA,AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA* ARTICOLAZIONE *GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO*

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
GESTIONE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO	1232	N088

INDIRIZZO: ITVE AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA ART. *VITICOLTURA ED ENOLOGIA*

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO *AGRARIA,AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA* ARTICOLAZIONE *VITICOLTURA ED ENOLOGIA*

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE	1233	N010



Università dell'Innocenza

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - A.S. 2021/22

ISTITUTI TECNICI - SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO: ITGL COSTRUZ AMBIENTE E TERRITORIO OPZ. "TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI"

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO" OPZIONE "TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI	1167	N993

INDIRIZZO: ITCA COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI	1167	N993

INDIRIZZO: IT31 COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO QUADRIENNALE

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI	1167	N993



Ministero dell'Università

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA - ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - A.S. 2021/22
ISTITUTI TECNICI - SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO: ITGT COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO ARTICOLAZIONE "GEOTECNICO"

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO INDIRIZZO "COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO" ARTICOLAZIONE "GEOTECNICO"

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA	INSEGN.	NOMINA
GEOLOGIA E GEOLOGIA APPLICATA	1137	N1984



Ministero dell'Istruzione

Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022

IL MINISTRO

- VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*, e in particolare l'articolo 1, comma 956, che dispone che *“in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono, sentite le competenti Commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41”*;
- VISTO** il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, riguardante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l'articolo 1;
- VISTA** la legge 10 dicembre 1997, n. 425, concernente *“Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”* e, in particolare, l'articolo 4, comma 10;
- VISTA** la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante *“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”*;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;
- VISTO** il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, concernente *“Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, *“Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425”*, e in particolare l'articolo 9, comma 8;
- VISTO** il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2007, concernente il compenso spettante al presidente e ai commissari dell'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
- VISTO** il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, recante *“Disposizioni per la nomina dei componenti le commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione”*;



Ministero dell'Istruzione

- ASSUNTA** la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'anno scolastico 2021/2022, disposizioni concernenti le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;
- VALUTATA** la necessità di prevedere la composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017;
- INFORMATE** le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- VISTA** la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 31 gennaio 2022, e il conseguente parere approvato nella seduta plenaria n. 74 del 7 febbraio 2022;
- RITENUTO** di non poter accogliere la richiesta del CSPI, relativa all'indicazione della data entro la quale i consigli di classe sono chiamati a designare i commissari, in quanto la tempistica del procedimento di formazione delle commissioni è demandata a successiva nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione;
- ACQUISITI** i pareri favorevoli della VII Commissione permanente della Camera dei Deputati e della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica, resi rispettivamente il 2 marzo 2022 e il 9 marzo 2022;

ORDINA

Articolo 1

(Oggetto e definizioni)

1. La presente ordinanza disciplina, per l'anno scolastico 2021/2022, le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
2. Gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche, per quanto di rispettiva competenza, costituiscono le commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo i criteri indicati nella presente ordinanza.
3. Ai fini della presente ordinanza si applicano le seguenti definizioni:
 - a) Ministro: Ministro dell'istruzione;
 - b) legge 104/1992: legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - c) d.l. 22/2020: decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
 - d) d.lgs. 62/2017: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62;
 - e) d.lgs. 226/2005: decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
 - f) d.m. 183/2019: decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183;



Ministero dell'Istruzione

- g) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;
- h) istituzioni scolastiche: le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione sedi d'esame;
- i) dirigente/coordinatore: dirigente scolastico o coordinatore delle attività educative e didattiche delle istituzioni scolastiche.

Articolo 2

(Disposizioni generali)

1. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dell'articolo 1, comma 3, lettera c), del d.l. 22/2020, sono costituite, in deroga all'articolo 16, comma 4, del d.lgs. 62/2017, le commissioni dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in ragione di una ogni due classi.
2. Le commissioni sono presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle due classi, ferma restando la possibilità che uno o più commissari siano individuati per entrambe le classi.
3. Il presidente è nominato dal dirigente preposto all'USR. I commissari sono designati dai competenti consigli di classe.
4. La partecipazione ai lavori delle commissioni di esame di Stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola, salvo le deroghe consentite dalle disposizioni normative vigenti. Non è consentito rifiutare l'incarico o lasciarlo, salvo i casi di legittimo impedimento. Eventuali inosservanze sono suscettibili di valutazione sotto il profilo disciplinare.

Articolo 3

(Abbinamenti delle classi/commissioni: adempimenti delle istituzioni scolastiche)

1. Il dirigente/coordinatore, dopo aver inserito gli studenti aspiranti candidati per abbreviazione per merito, ove possibile, nella classe terminale dello stesso corso frequentato, formula una proposta relativa alla formazione delle commissioni e all'abbinamento delle classi/commissioni, avvalendosi dell'allegato modello ES-0, in modalità esclusivamente *on line* sul portale SIDI, sulla base dei seguenti criteri:
 - a) ciascuna classe terminale, statale o paritaria - ivi comprese le classi articolate su più indirizzi di studio - confluisce in una sola commissione;
 - b) l'istituto della prima classe della commissione può essere statale (anche relativo a percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti, esplicitando il codice meccanografico specifico) o paritario, e dà il nome alla commissione;
 - c) l'abbinamento tra le due classi/commissioni è effettuato in modo che i commissari possano operare su entrambe le classi;
 - d) l'abbinamento deve essere effettuato nell'ordine:
 - i. tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio;



Ministero dell'Istruzione

- ii. tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, qualora le discipline affidate ai commissari siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso;
 - iii. tra il codice del corso diurno e quello di pari indirizzo del percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti, se gli stessi operano nella stessa sede. In subordine, è consentito l'abbinamento di due classi di percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti anche relativi a indirizzi diversi;
 - iv. qualora per difficoltà obiettive, quali l'eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare, non sia possibile rispettare i criteri sopra indicati, è consentito effettuare abbinamenti tra due classi con indirizzi di studio diversi dello stesso percorso (licei, istituti tecnici, istituti professionali);
 - v. in via residuale, è possibile effettuare abbinamenti tra due classi appartenenti a percorsi di studio diversi.
2. Nelle situazioni di cui al comma 1, lettera d), sub iii., iv., v., il commissario o i commissari non coincidenti operano, in sede d'esame, limitatamente all'indirizzo per il quale sono stati nominati.
 3. Le proposte di formazione e abbinamento delle commissioni di esame, elaborate dai dirigenti/coordinatori secondo i criteri di cui sopra, attraverso gli allegati modelli ES-0 ed ES-C compilati *on line* nel sistema SIDI e trasformati in formato pdf, sono messe a disposizione dell'USR competente secondo la tempistica prevista in successivo avviso a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.
 4. La compilazione telematica dei modelli ES-0 ed ES-C compete sia agli istituti statali che agli istituti paritari. I dati inseriti dalle istituzioni scolastiche nella compilazione del modello ES-0, in particolare, sono memorizzati dal sistema e acquisiti in via definitiva da parte degli uffici scolastici territoriali, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie.
 5. Il modello ES-0 ripropone il numero degli studenti frequentanti già trasmessi dalle istituzioni scolastiche all'Anagrafe nazionale degli studenti. In relazione a tale consistenza numerica, in questa fase le stesse istituzioni scolastiche possono apportare le modifiche necessarie al fine di assicurare una regolare configurazione della commissione.

Articolo 4

(Abbinamenti delle classi/commissioni: adempimenti degli USR)

1. L'USR, per il tramite degli Ambiti territoriali provinciali, una volta importati a sistema, tramite le apposite funzioni, i dati contenuti nei modelli ES-0 e consultati i modelli ES-C compilati telematicamente dalle scuole, valuta le proposte formulate dai dirigenti/coordinatori e provvede alle variazioni ritenute necessarie, in conformità ai criteri di cui all'articolo 3, comma 1.
2. L'USR procede, prima in ambito comunale e poi provinciale, agli abbinamenti ad altro istituto delle classi/commissioni rimaste isolate nell'istituto di appartenenza, in quanto di numero dispari, comprese le eventuali classi dei percorsi di secondo livello dell'istruzione per adulti, secondo l'ordine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d). In caso di impossibilità di procedere all'abbinamento, in via eccezionale, l'USR provvede a costituire una commissione a sé stante.



Ministero dell'Istruzione

3. Non è consentito procedere all'abbinamento tra le classi/commissioni operanti in province diverse. Detto criterio si intende applicabile anche al fine dell'abbinamento di classi/commissioni in caso di classi articolate.
4. Dopo l'attività di valutazione e controllo delle proposte di configurazione dei dirigenti/coordinatori, gli USR, anche avvalendosi degli Ambiti territoriali provinciali, all'uopo delegati, provvedono all'acquisizione definitiva nel sistema informativo delle configurazioni delle commissioni di esame utilizzando i dati inseriti dagli istituti statali e paritari nella fase di proposta attraverso il modello ES-0.
5. I dati relativi alla configurazione delle commissioni della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai fini dell'acquisizione al sistema informativo, sono indirizzati al MI - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione – Ufficio terzo, all'indirizzo di posta elettronica certificata dgosv@postacert.istruzione.it.
6. Gli USR, ovvero gli Ambiti territoriali provinciali ove delegati, e i dirigenti/coordinatori sono responsabili in ordine al mancato o inidoneo controllo sulla correttezza dei dati trasmessi.

Articolo 5

(Designazione dei commissari)

1. Ciascun consiglio di classe designa i commissari, anche riunendosi in modalità a distanza.
2. Il dirigente/coordinatore, dopo tale designazione, procede alla registrazione telematica del modello ES-C e lo inoltra all'USR per il tramite dell'Ambito territoriale provinciale.
3. Il consiglio di classe, nella designazione dei commissari, opera tenendo presenti i seguenti criteri:
 - a) i commissari sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell'insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Può essere designato come commissario un docente la cui classe di concorso sia diversa da quella prevista dal quadro orario ordinamentale per la disciplina selezionata, purché insegni la disciplina stessa nella classe terminale di riferimento. Le istituzioni scolastiche, in considerazione del carattere nazionale dell'esame di Stato, non possono designare commissari con riferimento agli insegnamenti facoltativi dei licei di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativamente agli ulteriori insegnamenti degli istituti professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e con riferimento agli ulteriori insegnamenti degli istituti tecnici finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;
 - b) i commissari sono individuati nel rispetto dell'equilibrio tra le discipline. In ogni caso, è assicurata la presenza del commissario di italiano nonché del commissario della disciplina oggetto della seconda prova dell'esame di Stato;
 - c) stante la natura trasversale dell'insegnamento di educazione civica, non è possibile la nomina di un commissario specifico su tale insegnamento;



Ministero dell'Istruzione

- d) i commissari possono condurre l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea);
 - e) il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati, al fine di consentire l'ordinato svolgimento di tutte le operazioni collegate all'esame di Stato;
 - f) per i candidati ammessi all'abbreviazione per merito, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati;
 - g) i docenti designati come commissari, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 104/1992, hanno facoltà di non accettare la designazione;
 - h) è evitata, salvo i casi debitamente motivati da ineludibile necessità, la nomina dei commissari in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi esamineranno.
4. Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2022, è nominato commissario il supplente che ha impartito l'insegnamento nel corso dell'anno scolastico.

Articolo 6 *(Criteri particolari)*

1. Nelle classi articolate su più indirizzi di studio o nelle classi nelle quali vi siano gruppi di studenti che studiano lingue straniere diverse, i commissari sono designati in modo che ciascuno degli stessi sia correlato ai diversi indirizzi o ai diversi gruppi di studenti. Qualora non sia possibile assicurare tale correlazione, si procede alla designazione di più commissari con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso, i commissari operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati.
2. Per la regione Lombardia, nelle classi di istituto professionale statale alle quali sono assegnati i candidati in possesso del diploma professionale di "tecnico" che frequentano nel corrente anno scolastico il corso annuale, previsto dall'articolo 15, comma 6, del d.lgs. 226/2005 e dalla relativa Intesa del 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, i commissari designati dal consiglio di classe dell'istituto professionale assegnatario operano anche per tale gruppo di candidati.
3. Per le classi degli studenti che sostengono l'esame del progetto EsaBac, è assicurata la presenza del commissario competente per la disciplina Lingua e letteratura francese e del commissario per la disciplina di Storia; nelle commissioni giudicatrici di esame di Stato che valutano gli studenti degli istituti tecnici in cui è attivato il progetto EsaBac techno, è assicurata la presenza del commissario competente per la disciplina Lingua, cultura e comunicazione francese e del commissario per la disciplina di Storia.
4. Nelle sezioni con opzione internazionale cinese, è assicurata la presenza del commissario di Lingua e letteratura cinese e del commissario della disciplina veicolata nella lingua cinese (Storia). Se il commissario di Lingua e letteratura cinese coincide con il commissario della disciplina veicolata in lingua cinese (Storia), il consiglio di classe designa, in luogo del commissario della disciplina veicolata



Ministero dell'Istruzione

in lingua cinese, un commissario di altra disciplina; il commissario di Lingua e letteratura cinese conduce l'esame anche nella disciplina veicolata in lingua cinese. Ove l'insegnamento di Lingua e letteratura cinese sia impartito da due docenti, uno di madrelingua cinese e uno di madrelingua italiana, il consiglio di classe designa entrambi i docenti come commissari di Lingua e letteratura cinese.

5. Nelle sezioni con opzione internazionale spagnola, è assicurata la presenza del commissario di Lingua e letteratura spagnola e del commissario della disciplina veicolata nella lingua spagnola.
6. Nelle sezioni con opzione internazionale tedesca, è assicurata la presenza del commissario di Lingua e letteratura tedesca e del commissario della disciplina veicolata nella lingua tedesca.

Articolo 7

(Elenco dei presidenti di commissione e istanze di nomina)

1. Ai sensi dell'articolo 3 del d.m. 183/2019, presso l'USR è istituito l'elenco dei presidenti di commissione dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, e dell'articolo 4, comma 2, lettera a), del d.m. 183/2019, sono tenuti alla presentazione dell'istanza di iscrizione nell'elenco dei presidenti e dell'istanza di nomina in qualità di presidente i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 4, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), e comma 3, del d.m. 183/2019, hanno facoltà di presentare l'istanza di iscrizione nell'elenco dei presidenti e l'istanza di nomina in qualità di presidente di commissione:
 - a) i dirigenti scolastici in situazione di disabilità o che usufruiscano delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 104/1992;
 - b) i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituzioni scolastiche del primo ciclo statali;
 - c) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d'istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
 - d) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, incarico di presidenza;
 - e) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 - f) i docenti in servizio di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;



Ministero dell'Istruzione

- g) i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
 - h) i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni;
 - i) i dirigenti scolastici di istituzioni scolastiche statali del primo ciclo di istruzione, collocati a riposo da non più di tre anni;
 - j) i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
4. Hanno facoltà di presentare istanza di iscrizione nell'elenco dei presidenti di commissione e istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, purché rientrino in una delle categorie di cui al comma 3, lettere c), d), e), f), g), j):
- a) ai sensi dell'articolo 12 del d.m. 183/2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale. Qualora siano nominati, tali docenti sono tenuti a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno e ai medesimi sono corrisposti, per il periodo dell'effettiva partecipazione all'esame, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa, ai soli fini dello svolgimento della funzione di presidente;
 - b) i docenti-tecnico pratici in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
 - c) i docenti di sostegno in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all'esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l'esame;
 - d) i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 104/1992;
 - e) i docenti di religione, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.
5. Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente dall'articolo 4 del d.m. 183/2019, è riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente nella scuola secondaria di secondo grado e negli altri gradi scolastici.
6. Le istanze di inclusione nell'elenco regionale dei presidenti di commissione sono trasmesse dagli aspiranti tramite l'allegato modello ES-E, attraverso l'apposita funzione disponibile sul portale POLIS, secondo la tempistica adottata con successivo avviso a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione. Il sistema trasmette agli interessati notifica dell'avvenuta presentazione dell'istanza all'indirizzo di posta elettronica registrato su POLIS e, in allegato a essa, la copia del modello salvato dal sistema. Immediatamente dopo, gli aspiranti alla nomina in qualità di presidente possono provvedere alla compilazione della relativa istanza di nomina (modello ES-1). Al personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentito di trasmettere



Ministero dell'Istruzione

il modello ES-E cartaceo all'ambito territoriale provinciale della provincia di residenza, entro gli stessi termini di conclusione del procedimento ordinario di presentazione delle istanze.

7. Ove, in sede di effettuazione delle operazioni di verifica dei modelli ES-1, i dirigenti, con riferimento alle istanze di propria competenza, riscontrino eventuali anomalie relative al modello ES-E, che riporta una parte delle informazioni del modello ES-1, provvedono agli adempimenti consequenziali. Pertanto, qualora le modifiche poste in essere sul modello ES-1 abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le stesse vanno gestite anche sul modello ES-E.
8. A seguito delle predette operazioni di verifica, gli elenchi regionali dei presidenti sono elaborati dal sistema informativo e trasmessi ai competenti USR, che provvedono alla pubblicazione degli stessi.

Articolo 8

(Modalità di partecipazione alle operazioni di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di Stato)

1. Le nomine dei presidenti delle commissioni di esame di Stato sono disposte dal dirigente preposto all'USR che, a tal fine, si avvale del sistema informativo.
2. Le istanze di nomina in qualità di presidente delle commissioni di esame di Stato sono presentate attraverso il modello ES-1. La presentazione dell'istanza di inclusione nell'elenco dei presidenti (modello ES-E), se non integrata dall'istanza di nomina in qualità di presidente attraverso la presentazione del modello ES-1 debitamente trasmesso al sistema, non permette la partecipazione al procedimento di nomina.
3. Non è consentita la presentazione dei modelli ES-1 ai docenti designati dal consiglio di classe in qualità di commissari; in ogni caso, le eventuali istanze presentate da tali docenti non vengono validate dalle istituzioni scolastiche nel corso delle operazioni di loro competenza.
4. I presidenti delle commissioni sono scelti nell'ambito delle categorie di personale aventi titolo alla nomina, secondo l'ordine di precedenza e nel rispetto dei criteri e delle fasi di cui all'articolo 4 e all'articolo 7 del d.m. 183/2019. Al fine di garantire il regolare svolgimento dell'esame di Stato, in caso di esaurimento dell'elenco regionale, il dirigente preposto all'USR può nominare personale non inserito in tale elenco, appartenente alle categorie di cui all'articolo 4, comma 2, del citato d.m. 183/2019.
5. Le istanze degli aspiranti alla nomina in qualità di presidenti delle commissioni dell'esame di Stato sono trasmesse, tramite il modello ES-1, esclusivamente *on line* nel portale POLIS.
6. Al personale scolastico collocato a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentito di trasmettere il modello ES-1 cartaceo all'ambito territoriale provinciale della provincia di residenza.
7. Il personale della scuola della Regione autonoma Valle d'Aosta, della Provincia di Bolzano e delle scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno - italiano del Friuli-Venezia Giulia trasmette il modello ES-1 in forma cartacea agli uffici competenti per territorio. La trasmissione telematica o la consegna cartacea (solo nei casi sopra previsti) dei modelli ES-1 avviene secondo la tempistica prevista con successivo avviso a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.



Ministero dell'Istruzione

8. Il personale collocato a riposo deve dichiarare, sotto la sua personale responsabilità, di trovarsi nelle situazioni indicate dalla presente ordinanza ai fini del conferimento della nomina.

Articolo 9

(Procedimento di controllo dei modelli ES-1)

1. I dirigenti/coordinatori e i dirigenti degliUSR ovvero degli Ambiti territoriali provinciali, per quanto di rispettiva competenza, effettuano in ordine cronologico:
 - a) la verifica amministrativa del contenuto dei modelli ES-1 trasmessi dagli aspiranti alla nomina con particolare riguardo all'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti e dichiarati dagli aspiranti;
 - b) la convalida delle domande trasmesse con i suddetti modelli. Tale convalida fa fede rispetto a tutti i dati in esse contenuti e attesta l'espletamento dell'attività di controllo da parte dei dirigenti responsabili;
 - c) l'eventuale revoca della domanda in precedenza convalidata, per mancanza dei requisiti richiesti. È consentito convalidare nuovamente una domanda revocata per errore.
2. Ove, in sede di effettuazione delle operazioni di controllo dei modelli ES-1, i dirigenti riscontrino eventuali anomalie relative al modello ES-E, che riporta una parte delle informazioni del modello ES-1, provvedono agli adempimenti conseguenti. Pertanto, qualora le modifiche sul modello ES-1 abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le stesse vanno gestite anche sul modello ES-E.
3. Il sistema informativo tratta, per la nomina delle commissioni d'esame, esclusivamente le domande convalidate dai soggetti responsabili. Non hanno alcun rilievo ai fini della nomina le domande revocate.
4. GliUSR ovvero gli Ambiti territoriali provinciali e i dirigenti/coordinatori possono richiedere agli interessati le rettifiche e/o integrazioni ritenute necessarie ai fini della regolarità del procedimento.

Articolo 10

(Procedimento di nomina dei presidenti delle commissioni di esame di Stato)

1. I presidenti delle commissioni dell'esame di Stato sono nominati:
 - a) secondo le fasi territoriali di nomina di cui all'articolo 7 del d.m. 183/2019;
 - b) all'interno delle fasi territoriali di nomina, in base ai criteri di cui all'articolo 4 del d.m. 183/2019;
 - c) in base alle preferenze a parità di condizioni di cui all'articolo 9 del d.m. 183/2019.
2. Le nomine sono subordinate all'inesistenza delle preclusioni alla nomina e delle condizioni personali ostative all'incarico di cui agli articoli 13 e 14 del d.m. 183/2019.
3. I presidenti sono nominati nelle sedi per le quali hanno espresso gradimento, nel rispetto dell'ordine procedimentale di cui sopra. Ove non sia possibile la nomina nelle sedi indicate in via preferenziale, si procede alla nomina d'ufficio.



Ministero dell'Istruzione

Articolo 11

(Preclusioni alla nomina in qualità di presidente)

1. Ai sensi dell'articolo 13 del d.m. 183/2019, i presidenti non possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti:
 - a) nell'istituzione scolastica sede di servizio (anche con riferimento alle istituzioni scolastiche di completamento dell'orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
 - b) nelle istituzioni scolastiche del distretto scolastico della sede di servizio, salvo quanto previsto dall'articolo 17;
 - c) nelle istituzioni scolastiche ove abbiano già espletato per due volte consecutive, nei due anni scolastici precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno;
 - d) nelle istituzioni scolastiche nelle quali abbiano prestato servizio nei due anni scolastici precedenti, ivi compresi i docenti che abbiano insegnato, regolarmente autorizzati, sia in istituti statali che in istituti paritari.

Articolo 12

(Condizioni personali ostative all'incarico di presidente)

1. Ai sensi dell'articolo 14 del d.m. 183/2019, sono condizioni personali ostative all'incarico di presidente:
 - a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;
 - b) avere in corso procedimenti disciplinari;
 - c) essere incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla sanzione minima;
 - d) essere in aspettativa o comunque assenti dal servizio, sempre che si preveda il rientro in servizio in data posteriore a quella di inizio degli esami;
 - e) essere collocati fuori ruolo o utilizzati in altri compiti, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - f) essere in posizione di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 151 del 2001, e successive modifiche e integrazioni;
 - g) essere in aspettativa o distacco sindacale.
2. È altresì preclusa la possibilità di presentare istanza di nomina in qualità di presidente a:
 - a) docenti designati commissari;
 - b) docenti di istituti statali che insegnino, regolarmente autorizzati, contestualmente anche in istituti paritari;
 - c) personale impegnato come sostituto del dirigente scolastico durante lo svolgimento dell'esame di Stato, qualora quest'ultimo abbia presentato istanza di nomina in qualità di presidente di commissioni di esame di Stato;
 - d) personale docente della scuola che sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2022;



Ministero dell'Istruzione

- e) personale che risulti trasferito per incompatibilità ambientale presso la scuola in cui prestava servizio.

Articolo 13

(Personale da esonerare)

1. I dirigenti scolastici e i docenti nominati anche commissari governativi, in caso di sovrapposizione temporale dei due incarichi e qualora, a giudizio dei competenti dirigenti preposti agli USR, non sia praticabile soluzione alternativa, sono esonerati dall'incarico.

Articolo 14

(Personale non utilizzato nelle operazioni di esame)

1. Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2022.
2. I dirigenti preposti agli USR e i dirigenti/coordinatori acquisiscono l'effettivo recapito di tale personale dirigente e docente, con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.

Articolo 15

(Nomina dei presidenti delle commissioni di esame di Stato. Nomina su preferenza e d'ufficio dei dirigenti scolastici tenuti alla presentazione dell'istanza)

1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 4, del d.m. 183/2019, i presidenti di commissione sono nominati dal dirigente preposto all'USR attingendo dall'elenco regionale dei presidenti, salvo quanto previsto all'articolo 18.
2. Le nomine relative ai dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, e ai dirigenti scolastici preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, tenuti alla presentazione della istanza di nomina in qualità di presidente, attraverso il modello ES-1, sono disposte considerando prioritariamente le preferenze espresse dagli aspiranti relativamente al comune e alla provincia di servizio o di residenza, dando priorità a quelle relative al comune, nello stesso ordine in cui sono indicate nella scheda di partecipazione.
3. Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici, a esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola nella quale si presta servizio, nonché i comuni della provincia di servizio o di residenza, purché compresa nella regione di servizio e, per il personale non in servizio, nella sola provincia di residenza. Non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambito provinciale.
4. Prima di procedere alle nomine su preferenza delle altre categorie di personale avente titolo alla nomina in qualità di presidente, si procede alla nomina d'ufficio dei dirigenti scolastici di cui sopra nell'ambito del comune, e, poi, della provincia. L'assegnazione d'ufficio è effettuata tenendo conto



Ministero dell'Istruzione

dell'eventuale opzione di gradimento tra comune di servizio o di residenza, nell'ordine indicato nella tabella di viciniorità utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia. In assenza dell'opzione, si procede a partire dal comune di servizio.

Articolo 16

(Nomina dei presidenti delle commissioni di esame di Stato. Nomina su preferenza e d'ufficio delle altre categorie di personale avente titolo)

1. Successivamente alle nomine d'ufficio in ambito provinciale dei dirigenti scolastici tenuti alla presentazione dell'istanza, sono disposte le nomine sulla base delle preferenze espresse in ambito comunale e provinciale da tutte le altre categorie di personale avente titolo alla nomina in qualità di presidente, nello stesso ordine in cui sono state indicate nel modello ES-1. Anche in questo caso è data priorità alle preferenze relative al comune di servizio e/o di residenza.
2. Le sedi esprimibili sono i distretti scolastici, a esclusione del distretto scolastico ove è presente la scuola in cui si presta servizio, nonché i comuni della provincia di servizio o residenza e, per il personale non in servizio, della sola provincia di residenza. Non possono essere richieste sedi al di fuori dell'ambito provinciale.
3. A seguire, si procede alla nomina d'ufficio, nell'ambito del comune ed eventualmente della provincia, degli altri aspiranti. L'assegnazione d'ufficio è effettuata considerando l'eventuale opzione di gradimento tra il comune di servizio e quello di residenza, nell'ordine indicato nella tabella di viciniorità utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia. In assenza dell'opzione, si procede a partire dal comune di servizio.
4. Relativamente alle fasi di nomina d'ufficio, nell'ambito della provincia, l'ordine di assegnazione è quello di cui alla tabella di viciniorità utilizzata per i trasferimenti del personale della scuola tra i comuni e distretti della provincia.

Articolo 17

(Nomine residuali dei presidenti in ambito regionale - Province con non più di quattro distretti)

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del d.m. 183/2019, solo per le province con non più di quattro distretti, esaurite le fasi territoriali relative agli ambiti sia comunale che provinciale, qualora non sia possibile – in base alle disposizioni sopraindicate – nominare i presidenti di tutte le commissioni di esame, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'esame di Stato, si procede alla nomina d'ufficio dei presidenti delle commissioni nello stesso ambito distrettuale di servizio, in deroga alle preclusioni dell'ambito distrettuale. Si opera comunque nel rispetto di tutte le altre preclusioni di cui al d.m. 183/2019, di seguito specificate:
 - a) divieto di nomina nelle commissioni di esame presenti nella scuola di servizio (anche con riferimento alla scuola di completamento dell'orario di servizio), comprese le sezioni staccate, le sedi coordinate, le scuole aggregate, le sezioni associate;
 - b) divieto di nomina nelle scuole ove si sia prestato servizio nei due anni scolastici precedenti l'anno in corso;



Ministero dell'Istruzione

- c) divieto di nomina nelle scuole ove si sia svolto per due volte consecutive, nei due anni scolastici precedenti, l'incarico di presidente o commissario esterno.
2. Nel caso di impossibilità di formare le commissioni, il dirigente preposto all'USR può nominare d'ufficio, anche al di fuori della provincia, in ambito regionale, a partire dalla provincia limitrofa, eventualmente indicata come più gradita e in base alle tabelle di viciniorità tra comuni e distretti della stessa provincia e di province della stessa regione, tenendo comunque conto delle minori distanze di percorrenza.
3. Posti ancora non coperti attraverso il procedimento sono assegnati direttamente dal dirigente preposto all'USR competente.
4. Ai sensi dell'articolo 9 del d.m. 183/2019, la preferenza nella nomina dei presidenti, nell'ambito delle categorie di personale di cui all'articolo 4 del succitato decreto, a parità di situazione e nell'ambito di ciascuna delle sopraelencate fasi di nomina, è determinata dall'anzianità di servizio di ruolo, compresa per i dirigenti scolastici quella maturata nel precedente servizio di ruolo in qualità di docenti.
5. A parità di tutte le condizioni, la preferenza è determinata dall'anzianità anagrafica.
6. L'assegnazione a una delle commissioni operanti nelle sedi d'esame disponibili alla nomina, a domanda o d'ufficio, secondo i criteri sopra esposti, avviene secondo il principio dell'alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'istruzione, integrato con l'elenco delle scuole paritarie.
7. Qualora nel medesimo istituto risultino operanti più commissioni, sono esaminate, ai fini dell'assegnazione, prioritariamente le commissioni costituite da classi dello stesso istituto e, successivamente, quelle costituite da classi di istituti diversi; in quest'ultimo caso sono considerate per prime quelle di istituti appartenenti allo stesso comune.

Articolo 18

(Nomina diretta dei presidenti di commissione da parte dei dirigenti preposti agli USR)

1. Al fine di garantire i diritti costituzionali dei candidati, come declinati dall'articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana, i dirigenti preposti agli USR provvedono, in subordine alle ordinarie operazioni di nomina, alle nomine del personale non inserito nell'elenco regionale dei presidenti e che non abbia presentato istanza di partecipazione, purché appartenente alle categorie previste dall'articolo 4, comma 2, del d.m. 183/2019.
2. I dirigenti preposti agli USR, in caso di ulteriori necessità, acquisiscono altresì:
 - a) le istanze di nomina in qualità di presidente dei docenti di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c); d); e); f); g) e, conseguentemente, dei docenti di cui all'articolo 7, comma 4, lettere a); b); c); d) ed e) purché confermati in ruolo, in deroga al requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, e purché non altrimenti impegnati quali membri di commissione nell'espletamento degli esami di Stato.
 - b) le istanze di nomina in qualità di presidente di professori universitari di I e II fascia, di docenti di ruolo presso le istituzioni AFAM, di ricercatori di ruolo ovvero di tipo A e B.



Ministero dell'Istruzione

3. Qualora le disposizioni di cui al comma 1 e le nomine a seguito delle domande di cui al comma 2 non risultino sufficienti alla copertura delle necessità, l'USR procede all'assegnazione dei presidenti già designati ad una ulteriore commissione secondo i seguenti criteri:
 - a) commissione istituita presso la medesima istituzione scolastica;
 - b) commissione istituita presso le istituzioni scolastiche viciniori.
4. I dirigenti preposti agli USR, con riferimento alle specifiche situazioni, sono autorizzati ad anteporre le procedure del comma 3 alle procedure del comma 2.
5. Per le operazioni di cui al presente articolo, si prescinde dal divieto di esercizio della funzione di presidente nel medesimo distretto o città, fermo restando il divieto di esercizio presso l'istituzione scolastica di servizio.
6. Qualora le disposizioni previste ai commi 1, 2, 3 non risultassero sufficienti alla copertura delle esigenze, i dirigenti preposti agli USR sono autorizzati a ricorrere a ulteriori messe a disposizione del personale docente ovvero a specifici ordini di servizio.
7. Per le operazioni relative all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione di sua competenza, il dirigente scolastico impegnato nell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo individua, con apposita delega, un docente che svolge le funzioni di presidente della commissione d'esame.

Articolo 19

(Fase finale di nomina delle commissioni di esame)

1. Al termine del procedimento di acquisizione e di elaborazione dei dati contenuti nei modelli ES-1, il sistema informativo mette a disposizione di ciascuno degli USR, per ogni sede di esame, i provvedimenti di nomina dei presidenti.
2. I provvedimenti di nomina sono notificati ai soli aspiranti nominati che sono tenuti ad utilizzare il modello ES-1 nel portale POLIS e alla relativa scuola di servizio direttamente dal sistema informativo, con l'invio di un'e-mail alla casella di posta elettronica risultante dalla registrazione dell'aspirante al portale POLIS. L'e-mail rimanda l'aspirante nominato alla consultazione e alla stampa del provvedimento di nomina definitiva presente all'interno del portale POLIS.
3. Nel caso di segnalazione di problemi di funzionamento del procedimento da parte degli aspiranti alla nomina, gli uffici territoriali possono fare ricorso alle ordinarie modalità di notifica.
4. I restanti provvedimenti di nomina, relativi agli aspiranti nominati non tenuti a utilizzare il modello ES-1 nel portale POLIS, sono notificati ai diretti interessati dagli USR attraverso le ordinarie modalità, anche per il tramite degli Ambiti territoriali provinciali, avendo comunque a disposizione i provvedimenti di nomina, come sopra precisato.
5. Gli USR adottano e notificano il provvedimento di nomina delle commissioni d'esame estrapolando i dati del presidente dai risultati del procedimento informatizzato e allegando modelli ES-C.
6. Gli USR e le istituzioni scolastiche sono tenuti ad assicurare la massima informazione attraverso la pubblicazione della nomina dei presidenti nell'ambito territoriale e nella scuola stessa.



Ministero dell'Istruzione

7. Eventuali reclami da parte degli aspiranti in relazione al procedimento di nomina, indirizzati agli USR, devono essere adeguatamente motivati, con specifica indicazione delle disposizioni che si ritengono disattese, anche in rapporto alle posizioni di eventuali terzi interessati.

Articolo 20

(Impedimento a espletare l'incarico)

1. L'impedimento a espletare l'incarico da parte dei presidenti deve essere comunicato immediatamente all'USR competente, il quale dispone subito gli accertamenti di rito in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e la relativa immediata sostituzione.
2. L'impedimento a espletare l'incarico da parte dei commissari deve essere comunicato immediatamente al proprio dirigente/coordinatore, il quale dispone immediati accertamenti in ordine ai motivi addotti a giustificazione dell'impedimento e la relativa sostituzione.
3. La documentazione comprovante i motivi dell'impedimento deve essere prodotta dai dirigenti scolastici e dai docenti, rispettivamente, al dirigente preposto all'USR e al proprio dirigente/coordinatore, entro tre giorni dall'insorgenza dell'impedimento stesso.

Articolo 21

(Commissioni nelle scuole italiane all'estero)

1. Le indicazioni e le istruzioni per la formazione delle commissioni nelle scuole italiane all'estero sono diramate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il Ministro dell'istruzione

Prof. Patrizio Bianchi



Firmato digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C=IT
O=MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE



PROPOSTE DI CONFIGURAZIONE DELLE COMMISSIONI D'ESAME - ANNO SCOLASTICO 2021/2022

SIGLA PROVINCIA ⁽¹⁾ INDIRIZZO D'ESAME ⁽¹⁾ **PROGRESSIVO PROPOSTA ⁽²⁾**

CLASSE	CODICE ISTITUTO (3)	SEZIONE		CANDIDATI				LINGUE STRANIERE oggetto della II PROVA SCRITTA ⁽⁹⁾ nei LICEI LINGUISTICI	ALTRE LINGUE STRANIERE ⁽⁹⁾
		NOME (4)	INDIRIZZO (5)	INT (6)	EST	ME (7)	IFP (8)		
I	Gruppo __ (10)						Lingua 1		
	Gruppo __ (10)								
	Gruppo __ (10)								
	Gruppo __ (10)								
	Gruppo __ (10)								
	Gruppo __ (10)								

CLASSE	CODICE ISTITUTO (3)	SEZIONE		CANDIDATI				LINGUE STRANIERE oggetto della II PROVA SCRITTA ⁽⁹⁾ nei LICEI LINGUISTICI	ALTRE LINGUE STRANIERE ⁽⁹⁾
		NOME (4)	INDIRIZZO (5)	INT (6)	EST	ME (7)	IFP (8)		
II	Gruppo __ (10)						Lingua 1		
	Gruppo __ (10)								
	Gruppo __ (10)								
	Gruppo __ (10)								
	Gruppo __ (10)								
	Gruppo __ (10)								

PROPOSTE DI CONFIGURAZIONE DELLE COMMISSIONI D'ESAME - ANNO SCOLASTICO 2021/2022

- (1) Sigla Provincia e Indirizzo d'Esame coincidono con quelli indicati per la prima classe, sono impostati dal sistema e non possono essere modificati.
- (2) Il progressivo proposto viene determinato automaticamente dal sistema e non può essere modificato.
- (3) Il Codice Istituto della prima classe è impostato dal sistema e non può essere modificato. Se i codici istituto impostati sono diversi, il primo assume la denominazione "prima sede d'esame" ed il secondo "seconda sede d'esame". Nella fase di compilazione online a cura delle segreterie scolastiche, è consentito di abbinare solo classi di codici di istituto che appartengono alla stessa istituzione scolastica.
- (4) Il Nome della sezione/gruppo è impostato dall'utente.
- (5) L'Indirizzo deve essere selezionato da un elenco predisposto di indirizzi della scuola. L'indirizzo della classe I caratterizza la configurazione e coincide con "Indirizzo d'Esame". L'indirizzo della classe II può essere diverso dall'indirizzo della classe I. L'abbinamento fra le due classi va effettuato in modo che i commissari, sulla base delle discipline loro affidate o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare su entrambi le classi. Evitare, dove possibile, proposte costituite da una sola classe.
- (6) Il numero dei candidati interni è proposto dal sistema e può essere modificato.
- (7) Inscrive, se presenti, il numero di candidati interni ammessi ad abbreviazione del percorso per merito.
- (8) In caso di candidati che frequentano il corso annuale previsto dall'art. 15, comma 6 del D.L.vo n.226/2005 il sistema propone "X" e può essere modificato, in tutti gli altri casi il campo è protetto.
- (9) Solo per gli indirizzi nei quali la lingua straniera, classe di concorso A024, è stata individuata come disciplina oggetto della seconda prova scritta (nei licei linguistici), il sistema richiede di precisare la lingua studiata nella classe o articolazione ('F' per il francese, 'I' per l'inglese, 'R' per il russo, 'S' per lo spagnolo e 'T' per il tedesco). Per gli indirizzi linguistici, o nei corsi che prevedono l'insegnamento di più lingue straniere, l'OM concernente l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione ha fissato la scelta con preciso riguardo al livello di approfondimento della lingua stessa (prima, seconda o terza lingua straniera). Il sistema, pertanto, propone la lingua straniera che nel piano di studi (quando orario) della classe/articolazione corrisponde alla scelta del Ministro. I valori proposti possono essere modificati. Nei licei linguistici possono essere indicate anche le lingue straniere 'A' per l'arabo, 'C' per il cinese, 'E' per l'ebraico e 'G' per il giapponese.
- (10) Nel caso di classe articolata su diversi indirizzi di studio, o nel caso di candidati esterni che sostengono esami sui programmi del nuovo ordinamento, il sistema imposta il numero progressivo del gruppo, che non può essere modificato, fino ad un massimo di 9.

PROPOSTE DI CONFIGURAZIONE DELLE COMMISSIONI D'ESAME - ANNO SCOLASTICO 2021/2022

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello ES-0 va compilato in modalità on line nel portale SIDI. Il Dirigente Scolastico formula la sua proposta per la costituzione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado. La proposta è trasmessa telematicamente, per il tramite degli Ambiti Territoriali Provinciali, al Direttore generale o dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza. Gli Uffici Scolastici Regionali, valutata la proposta formulata dal Dirigente Scolastico, provvedono, tramite gli Ambiti Territoriali Provinciali, alle eventuali modifiche ed integrazioni ritenute necessarie.

Il modello ES-0 in versione cartacea resta in uso per le commissioni della provincia di Bolzano, le scuole in lingua slovena delle province di Trieste e Gorizia, gli istituti per sordomuti, nonché i corsi annuali della provincia di Bolzano per gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui all'art. 20, comma 1, lettera c) del D.L.vo n.226/2005 e che intendono sostenere l'Esame di Stato ai sensi della specifica intesa tra MIUR e le province autonome di Trento e Bolzano. In tutti questi casi i dati contenuti nelle schede dovranno essere acquisiti nel sistema informativo, tramite gli Ambiti Territoriali Provinciali, con la funzione Gestione configurazioni - Acquisizione Configurazione Commissione.

I dati relativi alle commissioni della Regione Valle d'Aosta, ai fini dell'acquisizione, dovranno essere indirizzati al Ministero dell'Istruzione—Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

I dati da indicare sul modello ES-0 sono i seguenti:

Sigla provincia: il sistema imposta la sigla della provincia di competenza della configurazione, che coincide con quella dell'ufficio operante e con la provincia del primo codice istituto indicato (cfr. "Dati relativi alle classi"). Il campo non può essere modificato.

Indirizzo d'esame: il sistema imposta l'indirizzo d'esame che coincide con quello indicato per il primo gruppo della prima classe, opportunamente selezionato da una lista di indirizzi della scuola. Il campo non può essere modificato.

Progressivo proposta: tale progressivo è calcolato automaticamente dal sistema. È un identificativo provvisorio della proposta di configurazione della commissione. Non può essere modificato.

Dati relativi alle classi: nella classe I va indicata quella il cui indirizzo di studi caratterizza la commissione. Per ogni classe possono essere indicati fino a nove gruppi, con i relativi dati: ciò al fine di consentire l'acquisizione dei dati delle classi articolate su più indirizzi di studio e delle classi in cui due o più gruppi di studenti seguano piani di studio differenti. In un modulo possono essere indicati fino a nove gruppi di studenti per classe. Il sistema imposta il progressivo del gruppo che non può essere modificato.

Codice istituto: per ciascuna classe il sistema imposta il codice dell'istituto sede d'esame della classe, individuato mediante il "codice scuola", desumibile dal Bollettino Ufficiale 2021/22 contenente i codici meccanografici e le relative denominazioni degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali riferiti al corrente anno scolastico; per gli istituti paritari, il codice scuola è reperibile su "Scuola in chiaro". Le classi I e II possono appartenere ad istituti diversi; in tal caso, pur essendo entrambi sede d'esame, l'istituto impostato per primo viene denominato "prima sede" e l'indirizzo della corrispondente classe caratterizza la commissione ai fini dell'ordinamento delle sedi di nomina. Per le classi articolate su più indirizzi di studio, il codice istituto viene impostato una volta sola. L'istituto della classe I può essere statale, anche relativo a percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti, o paritario. In caso di abbinamento l'istituto relativo alla II classe può essere statale o paritario. Nel caso di abbinamento di un istituto statale relativo a corsi diurni e di un istituto paritario, l'istituto statale va considerato come prima classe della commissione.

Per ciascuna classe/gruppo vanno forniti:

- **Nome:** il nome della sezione/gruppo viene impostato dall'utente. Si ricorda che una sezione/gruppo, con lo stesso nome e del medesimo istituto, non può essere inserita in più di una configurazione.
- **Indirizzo:** l'indirizzo di studio seguito dalla classe o dal gruppo di studenti deve essere selezionato da una lista di valori. Il primo indirizzo della prima o unica classe, caratterizzante la configurazione, coincide con "indirizzo d'esame". Per quanto riguarda i criteri di abbinamento tra classi che seguono indirizzi diversi e tra classi di istituti statali o paritari, si rimanda ai criteri di formazione delle commissioni enunciati nella OM.
- **Candidati:** il sistema propone il numero di candidati interni e il numero di candidati esterni che possono essere modificati. Il numero dei candidati interni ammessi ad abbreviazione per merito (già compreso nel numero di candidati interni), se presenti, deve essere inserito. Si devono utilizzare righe diverse nel caso di classi in cui più gruppi di studenti seguano piani di studio differenti. Anche in questo caso si ribadisce la necessità di selezionare l'esatto codice dell'indirizzo di studio seguito dai candidati esterni.

Per la regione Lombardia, i candidati che frequentano il corso annuale, previsto dall'art. 15, comma 6 del D.L.vo n.226/2005 e dall'Intesa tra MIUR e Regione Lombardia del 16 marzo 2009, vanno considerati quali alunni interni. Conseguentemente, la classe dell'istituto professionale statale cui sono assegnati tali candidati deve essere considerata quale classe articolata.

- **TeFP:** In caso di candidati che, nella regione Lombardia, frequentano il corso annuale, previsto dall'art. 15, comma 6 del D.L.vo n.226/2005 e dall'Intesa tra MIUR e Regione Lombardia del 16 marzo 2009, segnare "X", in tutti gli altri casi il campo è protetto.

PROPOSTE DI CONFIGURAZIONE DELLE COMMISSIONI D'ESAME - ANNO SCOLASTICO

2021/2022

Ministero dell' Istruzione



Modello ES-0

ALLEGATO 1

— Lingue straniere: SOLO per gli indirizzi di studio, nei quali la lingua straniera, classe di concorso A024, è stata individuata come disciplina oggetto della seconda prova scritta, la compilazione del quadro è obbligatoria. Il sistema richiede di precisare la lingua che, nel piano di studi (quadro orario) della classe o articolazione, corrisponde alla lingua straniera individuata nell'OM concernente gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione ('F' per il francese, 'I' per l'inglese, 'R' per il russo, 'S' per lo spagnolo e 'T' per il tedesco). Per gli indirizzi linguistici, o nei corsi con insegnamento di più lingue straniere, l'OM sugli esami di Stato ha fissato la scelta con preciso riguardo al livello di approfondimento, distinguendo la prima, la seconda o la terza lingua straniera. È assegnata alle istituzioni scolastiche la responsabilità dell'individuazione della prima, seconda e terza lingua straniera, con apposita delibera del collegio dei docenti. Nei licci linguistici possono essere indicate anche le lingue straniere 'A' per l'arabo, 'C' per il cinese, 'E' per l'ebraico e 'G' per il giapponese.

Per esempio: se la disciplina oggetto della seconda prova scritta individuata nell'OM sugli esami di Stato è "LINGUA E CULTURA STRANIERA I", il sistema propone nella rispettiva casella la "PRIMA LINGUA STRANIERA" insegnata nella classe d'esame (es. I per Inglese, I per Tedesco).



COMMISSARI INTERNI - ANNO SCOLASTICO 2021/2022

CODICE ISTITUTO (1) PROGRESSIVO PROPOSTA (1)

CLASSE I, GRUPPO (2) SEZIONE (2a) INDIRIZZO (2b)

COGNOME (3)	NOME	DATA NASCITA	PROV. NASCITA	COD. FISCALE	CLASSE DI CONCORSO	DENOMINAZIONE MATERIAE (4)
1						
2						
3						
4						
5						
6						

CLASSE I, GRUPPO (2) SEZIONE (2a) INDIRIZZO (2b)

COGNOME (3)	NOME	DATA NASCITA	PROV. NASCITA	COD. FISCALE	CLASSE DI CONCORSO	DENOMINAZIONE MATERIAE (4)
1						
2						
3						
4						
5						
6						



COMMISSARI INTERNI - ANNO SCOLASTICO 2021/2022

CODICE ISTITUTO _____ (1) PROGRESSIVO PROPOSTA _____ (1)

CLASSE II, GRUPPO _____ (2) SEZIONE _____ (2a) INDIRIZZO _____ (2b)

	COGNOME (3)	NOME	DATA NASCITA	PROV. NASCITA	COD. FISCALE	CLASSE DI CONCORSO	DENOMINAZIONE MATERIAE (4)
1							
2							
3							
4							
5							
6							

CLASSE II, GRUPPO _____ (2) SEZIONE _____ (2a) INDIRIZZO _____ (2b)

	COGNOME (3)	NOME	DATA NASCITA	PROV. NASCITA	COD. FISCALE	CLASSE DI CONCORSO	DENOMINAZIONE MATERIAE (4)
1							
2							
3							
4							
5							
6							

COMMISSARI INTERNI - ANNO SCOLASTICO 2021/2022**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE**

N.B.: IL MODELLO ES-C VA COMPILATO ON LINE dalle istituzioni scolastiche, nel portale SIDI.
Per gli istituti statali i dati del commissario interno sono desunti dal Fascicolo Personale.
Le discipline sono ricavate dai Quadri Orario ministeriali utilizzati dall'Anagrafe Alunni.

Le istruzioni che seguono evidenziano:

- i dati del commissario interno proposti dal sistema desunti dal Fascicolo Personale per gli istituti statali
- i dati del commissario interno che devono essere inseriti dall'utente per gli istituti paritari
- i dati desunti dai Quadri Orario ministeriali utilizzati dall'Anagrafe Alunni

- (1) Codice Istituto e Progressivo Proposta coincidono con quelli indicati nella Proposta di configurazione della Commissione d'Esame (mod. ES-0), sono impostati dal sistema e non possono essere modificati.
- (2) Gruppo, (2a) Sezione, (2b) Indirizzo coincidono con quelli indicati nella Proposta di configurazione della Commissione d'Esame (mod. ES-0), sono impostati dal sistema e non possono essere modificati. Se i gruppi di studenti della classe sono superiori a 2 è necessario compilare ulteriori modelli fino ad un massimo di 9 gruppi per classe.
- (3) **Dati anagrafici/di servizio del commissario interno per gli istituti statali:**
Cognome del commissario interno deve essere inserito dall'utente.
Il sistema controlla l'appartenenza del commissario all'istituto sede d'esame; nel caso siano presenti nell'istituto più docenti con lo stesso cognome, il sistema propone un elenco di nominativi integrato con Nome, Data di nascita, Provincia di nascita, Codice fiscale e Classe di concorso.
Dati anagrafici/di servizio del commissario interno per gli istituti paritari:
L'utente deve inserire il Cognome, Nome, Data di nascita, Provincia di nascita, Codice fiscale e Classe di concorso del commissario interno. Le classi di concorso in vigore sono quelle riportate nel DPR n.19/2016 e successive modifiche e integrazioni.
- (4) Denominazione materia per cui il commissario interno è designato: deve essere selezionata da un elenco di discipline d'insegnamento, predisposto dal sistema, che afferiscono al quadro orario ministeriale del gruppo/sezione/indirizzo in esame.

Per ciascuna classe/gruppo di studenti deve essere inserito un numero di commissari interni uguale a 6.

Si ricorda che lo stesso commissario interno può essere indicato più volte se rappresenta entrambe le classi o più gruppi di studenti della configurazione; inoltre, lo stesso commissario interno può essere indicato più volte se rappresenta contemporaneamente classi incluse in differenti configurazioni. Nel caso in cui la classe sia articolata su più indirizzi o sia divisa in più gruppi di studenti che hanno in comune solo alcune discipline, i commissari interni in comune devono essere inseriti tante volte quanti sono gli indirizzi/gruppi presenti.



Firmato digitalmente da BIANCHI PATRIZIO C=IT O=MINISTERO 3 DELL'ISTRUZIONE

Modello ES-E



ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO ANNO SCOLASTICO 2021-2022

SITUAZIONE ANAGRAFICA

Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>		
Data di nascita	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Giorno	Mese	Anno
	<input type="text"/>		Provincia
	Comune di nascita		
Residenza	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	C.A.P.	Comune	Prov.
	<input type="text"/>		
	Indirizzo		Telefono fisso
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
	Posta elettronica		Cellulare
	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Chiedo di essere incluso nell'elenco regionale dei Presidenti delle commissioni d'esame del II ciclo ai sensi del D.M. 183/2019 <input checked="" type="checkbox"/>			
per la Regione <input type="text"/>			
Informativa sul trattamento dei dati personali <input type="button" value="scarica"/>			
Autorizzo il trattamento dei dati <input checked="" type="checkbox"/>			

POSIZIONE GIURIDICA E RUOLO (barrare la casella relativa)

<input type="checkbox"/>	Dirigente scolastico in servizio preposto a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, di Convitto nazionale o di Educandato Femminile, di Istituto statale nel quale funzionino corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado
<input type="checkbox"/>	Dirigente scolastico in servizio preposto a istituti statali del primo ciclo d'istruzione
<input type="checkbox"/>	Docente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado (e almeno 10 anni di servizio di ruolo)
<input type="checkbox"/>	Dirigente scolastico di istituti statali d'istruzione secondaria di secondo grado, di Convitto nazionale o di Educandato Femminile, collocato a riposo da non più di tre anni
<input type="checkbox"/>	Dirigente scolastico di istituti statali d'istruzione del primo ciclo, collocato a riposo da non più di tre anni
<input type="checkbox"/>	Docente di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocato a riposo da non più di tre anni
Anni di servizio di ruolo (per tutte le posizioni giuridiche) <input type="text"/>	

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il modello di richiesta di inclusione nell'Elenco regionale dei Presidenti di commissione deve essere compilato on line da tutti i Dirigenti Scolastici con incarico effettivo o di reggenza su istituti d'istruzione secondaria di secondo grado, presentando un solo modello all'Ufficio Scolastico Regionale dove ha sede l'incarico.

I Dirigenti Scolastici del primo ciclo e i docenti di istituti secondari di II grado con almeno 10 anni di servizio di ruolo possono presentare istanza di inclusione nell'Elenco, sempre all'Ufficio Scolastico Regionale di servizio. Solo per il personale a riposo il modello può essere presentato all'Ambito Territoriale Provinciale Regionale di residenza.

La presentazione della richiesta di inclusione nell'Elenco dei Presidenti, se non integrata dal corrispondente modello ES-1 debitamente compilato, non permette la partecipazione alla procedura automatica di nomina.

Sezione Situazione Anagrafica
Va compilata dall'interessato in ogni sua parte. Le donne coniugate devono indicare il solo cognome da nubile. Il Codice Fiscale è un dato obbligatorio.

Sezione Posizione Giuridica e Ruolo
Sono riportate tutte le categorie di personale considerate utili ai fini dell'inserimento nell'Elenco dei Presidenti di Commissione. L'aspirante deve spuntare la casella che corrisponde alla propria posizione e deve indicare gli anni di servizio di ruolo.

**ISTANZA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DEI PRESIDENTI DELLE
COMMISSIONI DEGLI ESAMI DI STATO
ANNO SCOLASTICO 2021-2022**

Ministero dell' Istruzione



Modello ES-E

ALLEGATO 3



**ISTANZA DI NOMINA PRESIDENTI DI COMMISSIONE DELL'ESAME DI STATO
 ANNO SCOLASTICO 2021-2022**

SITUAZIONE ANAGRAFICA

Cognome	<input type="text"/>	Nome	<input type="text"/>
Codice Fiscale	<input type="text"/>		
Data di nascita	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Giorno	Mese	Anno
	<input type="text"/>		Comune di nascita
			Provincia
Residenza	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	C.A.P.	Comune	Prov.
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Indirizzo		Telefono fisso
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Posta elettronica		Cellulare

POSIZIONE GIURIDICA E RUOLO (barrare la casella relativa)

A Dirigente scolastico in servizio preposto a istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, di Convitto nazionale o di Educandato Femminile, di Istituto statale nel quale funzionino corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado

B Dirigente scolastico in servizio preposto a istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado

C⁽¹⁾ Docente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado compreso in graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico

D⁽¹⁾ Docente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado che abbia svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, l'incarico di dirigente scolastico

E⁽¹⁾ Docente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado che abbia svolto per almeno un anno, nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, l'incarico di collaboratore del dirigente scolastico

F Docente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado

G1 Dirigente scolastico di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, di Convitto nazionale o di Educandato Femminile, collocato a riposo da non più di tre anni

G2 Dirigente scolastico di istituto statale d'istruzione del primo ciclo, collocato a riposo da non più di tre anni

L Docente di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, in considerazione dell'abilitazione posseduta, collocato a riposo da non più di tre anni

(1) Estremi della graduatoria concorsuale o dell'incarico a dirigente scolastico o a collaboratore del dirigente scolastico (per le posizioni giuridiche C, D o E)

POSIZIONE GIURIDICA E RUOLO (barrare la casella relativa)

1 Presidente

Isritto all'elenco regionale dei Presidenti delle commissioni d'esame del II ciclo ai sensi del D. M. 183/2019

per la Regione

ISTANZA DI NOMINA PRESIDENTI DI COMMISSIONE DELL'ESAME DI STATO
ANNO SCOLASTICO 2021-2022



DATI DI INSEGNAMENTO

SI NO SI NO SI NO

1. E' in possesso dell'abilitazione prevista per la classe di concorso suindicata (per la posizione giuridica L)

2. E' in possesso di un titolo di laurea almeno quadrennale o specialistica (per la posizione giuridica F)

3. Presta contemporaneamente servizio in altro istituto secondario di II grado partiaro

Classe di concorso (per le posizioni giuridiche C, D, E, F, L)

Codice

Denominazione

DATI DI SERVIZIO

Anni di servizio in ruolo

(per le posizioni giuridiche A,B,C,D,E,F,G1,G2,L)

Istituto statale di servizio attuale

Codice

Primo istituto statale di completamento del servizio attuale

Codice

Secondo istituto statale di completamento del servizio attuale

Codice

Istituto di servizio e/o di completamento del servizio dei due anni precedenti ⁽¹⁾

Codice

Istituto di servizio e/o di completamento del servizio dei due anni precedenti ⁽¹⁾

Codice

Istituto di servizio e/o di completamento del servizio dei due anni precedenti ⁽¹⁾

Codice

Istituto di servizio e/o di completamento del servizio dei due anni precedenti ⁽¹⁾

Codice

Istituto di servizio e/o di completamento del servizio dei due anni precedenti ⁽¹⁾

Codice

(1) Indicare il codice dell'Istituto di servizio e/o di completamento del servizio (sia statale che partiaro) dei due anni precedenti, ovvero il codice dell'Istituto di Istruzione secondaria di secondo grado operante presso l'Istituto comprensivo. Il personale a riposo (posizioni giuridiche G1, G2 e L) deve indicare tale sede solo se in servizio nei due anni precedenti.

Denominazione

Denominazione

Denominazione

Denominazione

Denominazione

Denominazione



Ministero dell' Istruzione

ISTANZA DI NOMINA PRESIDENTI DI COMMISSIONE DELL'ESAME DI STATO
ANNO SCOLASTICO 2021-2022

SEDI RICHIESTE (leggere attentamente le istruzioni):

Distretti, Comuni o Province di servizio o residenza per il trattamento a domanda in ambito provinciale			
Le preferenze vengono prese in esame, nelle varie "fasi territoriali", nel medesimo ordine con il quale sono espresse			
1	_____ / <input type="checkbox"/>	2	_____ / <input type="checkbox"/>
3	_____ / <input type="checkbox"/>	4	_____ / <input type="checkbox"/>
5	_____ / <input type="checkbox"/>	6	_____ / <input type="checkbox"/>
7	_____ / <input type="checkbox"/>	8	_____ / <input type="checkbox"/>
9	_____ / <input type="checkbox"/>	10	_____ / <input type="checkbox"/>
11	_____ / <input type="checkbox"/>	12	_____ / <input type="checkbox"/>
13	_____ / <input type="checkbox"/>	14	_____ / <input type="checkbox"/>
	Denominazione	Sigla Prov.	Denominazione
Comune da trattare con precedenza nella fase d'ufficio			
		Comune di servizio	<input type="checkbox"/>
		Comune di residenza	<input type="checkbox"/>
Sigla della provincia limitrofa a quella cui appartiene il comune di servizio o di residenza, da cui partire per il trattamento d'ufficio in ambito regionale			<input type="checkbox"/>
			Sigla Prov.

In questa sezione, ai fini dell'assegnazione alle sedi di esame, l'aspirante può indicare complessivamente fino a quattordici sedi. Le preferenze Sezione Sedi Richieste

I codici degli istituti statali e privati possono essere ricercati sul sito internet del Ministero dell'Istruzione nella sezione Scuola in chiaro.

• Personale a riposo (posizione giuridica G1, G2, L), se in servizio nei due anni scolastici precedenti a quello in corso. Devono essere indicati, altresì, i codici degli istituti secondari di secondo grado di servizio e/o di completamento del servizio (sia statali sia privati) dei due anni precedenti, se diversi dagli attuali, anche nel caso di:

codice dell'istituto sede dell'incarico. I Dirigenti scolastici in servizio presso istituti statali di istruzione primaria, secondaria di primo grado o istituto comprensivo devono indicare invece, indicare tutti i codici meccanografici degli istituti secondari di secondo grado funzionanti presso l'istituzione scolastica.

I Dirigenti scolastici di istituti omnicomprensivi presso i quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado devono, I Dirigenti scolastici di convitti nazionali o di educandati femminili devono indicare, rispettivamente, il codice del convitto o dell'educando, grado sede dell'incarico.

I Dirigenti scolastici in servizio presso istituti di secondo grado possono indicare, come istituto di servizio, il codice dell'istituto di secondo

Gli anni di servizio dei Dirigenti scolastici comprendono anche quelli maturati nel precedente servizio di ruolo prestato in qualità di docente.

Gli aspiranti devono riportare, in codice e in chiaro, i dati delle sedi di servizio. Nella casella "Anni di servizio in ruolo" deve essere indicata l'anzianità di "servizio in ruolo" effettiva maturata dall'aspirante appartenente alle posizioni giuridiche A, B, C, D, E, F, G1, G2, L.

Sezione Dati di Servizio

Per le posizioni giuridiche interessate, si richiama l'attenzione sull'obbligatorietà di apporre le indicazioni relative al possesso dell'abilitazione per la classe di concorso, al possesso di un titolo di laurea almeno quadrennale o specialistica, in quanto tali informazioni corrispondono a precisi requisiti per la partecipazione o criteri di priorità nella procedura di nomina.

L'indicazione si preclude la possibilità di presentare la domanda di partecipazione, come riportato nella O.M.

I docenti di istituti statali devono indicare, al punto 3, se prestano servizio, per l'anno scolastico in corso, anche in altro istituto privato, secondaria di secondo grado.

I docenti di religione e i docenti di sostegno (posizione giuridica F) devono essere in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola ("L") devono indicare il codice della classe di concorso posseduta al momento del collocamento in quiescenza.

I docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato devono indicare la classe di concorso di titolarità. I docenti a riposo (posizione giuridica

Sezione Dati d'Insegnamento

Per le posizioni giuridiche aventi diritto, si richiama l'attenzione sulla necessità di fornire evidenza dell'avvenuta presentazione di apposita istanza di iscrizione all'elenco regionale dei Presidenti della propria regione di servizio (o di residenza, per il personale collocato a riposo), in quanto tale informazione attribuisce priorità nella procedura di nomina.

dell'incarico.

o a collaboratore del dirigente scolastico. Per esterni si intendono la data ed il numero di protocollo della graduatoria concorsuale o al riquadro relativo alla "SEZIONE POSIZIONE GIURIDICA E RUOLO", gli estremi della graduatoria concorsuale o dell'incarico a dirigente scolastico

Gli aspiranti che dichiarano di essere nelle posizioni giuridiche C, D, o E debbono riportare, nell'apposita casella posta in fondo al riquadro

precisione la tipologia cui appartiene, spunta la corrispondente casella.

Sono riportate tutte le tipologie di posizione giuridica considerate utili ai fini della nomina in qualità di Presidente. L'aspirante, individuata con

Sezione Posizione Giuridica e Ruolo

Va compilata dall'interessato in ogni sua parte. Le donne coniugate devono indicare il solo cognome da nubile.

Sezione Situazione Anagrafica

Si prendono in esame, nel seguito, le singole sezioni del modello per le opportune specifiche istruzioni di compilazione.

particolare incidenza anche il comune di servizio e quello di residenza.

Infomaggio, costituiscono il risultato di una procedura partecipativa articolata in cui, tenuto conto delle preclusioni previste, hanno una DM n.183/2019, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, che a tal fine si avvale delle procedure automatizzate del Sistema

Si invita a prestare la massima attenzione alla compilazione della domanda, in quanto le nomine disposte, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del

a riposo.

Il modello ES-1 va compilato on line da tutto il personale scolastico in servizio su istituti d'istruzione secondaria di secondo grado o collocato

secondaria di I grado, aventi titolo alla nomina, possono presentare un solo modello all'Ambito Territoriale Provinciale di servizio.

modello all'Ambito Territoriale Provinciale di residenza. I Dirigenti scolastici preposti ad istituti statali di istruzione primaria e dove il docente è impiegato per il maggior numero di ore settimanali. Il personale a riposo avente titolo alla nomina può presentare un solo

prestato contemporaneamente in più istituti, del medesimo ordine o di ordine diverso, la scheda deve essere presentata presso l'istituto statale

Ogni Dirigente scolastico o docente deve compilare e presentare un solo modello presso l'istituto di servizio; nel caso in cui il servizio venga

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

ANNO SCOLASTICO 2021-2022

ISTANZA DI NOMINA PRESIDENTI DI COMMISSIONE DELL'ESAME DI STATO

Ministero dell'Istruzione



Modello ES-1

ALLEGATO 4

*Ministero dell' Istruzione*

ISTANZA DI NOMINA PRESIDENTI DI COMMISSIONE DELL'ESAME DI STATO ANNO SCOLASTICO 2021-2022

vegnono prese in esame nelle varie "fasi territoriali" nel medesimo ordine con il quale sono state espresse.

Le sedi richieste per il trattamento a domanda in ambito provinciale possono essere indifferentemente distretti scolastici, comuni, o la provincia di servizio o di residenza. Si precisa che le sedi nella provincia di residenza possono essere richieste solo se questa è ubicata nella stessa regione di servizio. Il personale a riposo o non in servizio può richiedere esclusivamente sedi nella provincia di residenza.

L'assegnazione alla sede d'esame dei Presidenti, in base alle preferenze espresse, avviene secondo il principio dell'alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado riportate nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'a.s. 2021/22, integrato con l'elenco delle scuole paritarie.

Nel caso in cui l'aspirante intenda indicare un distretto scolastico, deve indicare la dizione riportata nel predetto elenco. Così, ad esempio, se l'aspirante intende chiedere il distretto 058 della provincia di Frosinone, comprendente i comuni di Pontecorvo e Roccasecca, deve scrivere, sotto la voce "denominazione": DISTRETTO 058, e sotto la voce "sigla provincia": FR. Se, invece, intende chiedere il solo comune di Pontecorvo, deve scrivere, sotto la voce "denominazione": PONTECORVO, e sotto la voce "sigla provincia": FR. Se infine intende chiedere l'intera provincia di Frosinone è sufficiente scrivere sotto la voce "denominazione": PROVINCIA DI FROSINONE; ovviamente l'indicazione della provincia è comprensiva del corrispondente capoluogo di provincia, nonché di tutti i distretti ed i comuni in essa inclusi.

Occorre pertanto notare che, ai fini della nomina a Presidente, risulta inutile esprimere, in righe successive, preferenze incluse in ambiti territoriali più ampi espressi in precedenza. Il sistema ignora le eventuali preferenze già "incluse" in altre e propone quindi le possibili scelte in ordine, dal livello territoriale più piccolo al più grande, indicando sempre all'utente il livello territoriale superiore esprimibile.

Occorre infine ricordare che alcuni grandi comuni comprendono più distretti scolastici; pertanto, è possibile richiedere, ovviamente, per quanto sopra precisato, prima dell'eventuale indicazione dell'intero comune, uno o più distretti in esso contenuti.

In ogni caso si ricorda che non possono essere disposte nomine nel distretto che comprende la/e propria/e scuola/e di servizio, se non nel trattamento d'ufficio e nelle condizioni precisate nell'OM sulla Formazione delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2021/2022.

Ai fini dell'eventuale nomina d'ufficio, l'aspirante può indicare quale comune trattare con precedenza tra quello di servizio o quello di residenza. Il comune specificato, per il personale in servizio, deve comunque appartenere alla Regione di servizio; in assenza della selezione, viene trattato il comune di servizio.

Per il personale collocato a riposo il trattamento parte sempre dal comune di residenza.

Per una eventuale, del tutto eccezionale, nomina d'ufficio nell'ambito regionale che comprende il comune di servizio o residenza, l'aspirante può indicare la sigla della provincia limitrofa più gradita in relazione alla quale verranno applicati i criteri di viciniorietà adottati per la nomina.



PRIORITA' AI FINI DELLA NOMINA DEI PRESIDENTI

ORDINE DI NOMINA	DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE GIURIDICA	CODICE DELLA POSIZIONE GIURIDICA DA CONTRASSEGNARE
		MODELLO ES-1
1	Dirigente scolastico di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado, di Convitto nazionale o di Educandato Femminile, di Istituto statale nel quale funzionino corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.	A
2	Dirigente scolastico preposto ad istituti statali di istruzione primaria e secondaria di primo grado, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.	B
3	Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado, con almeno 10 anni di servizio, compreso in graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico nella scuola secondaria di secondo grado, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.	C
4	Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado, con almeno 10 anni di servizio, che abbia svolto per almeno un anno, nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, l'incarico di dirigente scolastico, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.	D
5	Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale di istruzione secondaria di secondo grado, con almeno 10 anni di servizio, che abbia svolto per almeno un anno, nell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso, l'incarico di collaboratore del dirigente scolastico, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.	E
6	Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno 10 anni di servizio di ruolo, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti e provvisto di laurea quadriennale o specialistica o magistrale.	F
7	Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, con almeno 10 anni di servizio, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti e non provvisto di laurea quadriennale o specialistica o magistrale.	F
8	Dirigente scolastico di istituto statale d'istruzione secondaria di secondo grado, di Convitto nazionale o di Educandato Femminile collocato a riposo da non più di tre anni, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.	G1
9	Dirigente scolastico di istituto statale d'istruzione del primo ciclo, collocato a riposo da non più di tre anni, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.	G2
10	Docente di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocato a riposo da non più di tre anni, incluso nell'elenco regionale dei Presidenti.	L



ELENCO DELLE CLASSI DI CONCORSO E DEI RELATIVI CODICI DA INDICARE NEI MODELLI ES-1 e ES-C
ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Denominazione della classe di concorso (D.P.R. n.19/2016 e successive modifiche ed integrazioni)	Codice
A-02 Design dei metalli, dell'oreficeria, delle pietre dure e delle gemme	A002
A-03 Design della ceramica	A003
A-04 Design del libro	A004
A-05 Design del tessuto e della moda	A005
A-06 Design del vetro	A006
A-07 Discipline Audiovisive	A007
A-08 Discipline geometriche, architettura, design d'arredamento e scenotecnica	A008
A-09 Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche	A009
A-10 Discipline grafico-pubblicitarie	A010
A-11 Discipline letterarie e latino	A011
A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado	A012
A-13 Discipline letterarie, latino e greco	A013
A-14 Discipline plastiche, scultoree e scenoplastiche	A014
A-15 Discipline sanitarie	A015
A-16 Disegno artistico e modellazione odontotecnica	A016
A-17 Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado	A017
A-18 Filosofia e Scienze umane	A018
A-19 Filosofia e Storia	A019
A-20 Fisica	A020
A-21 Geografia	A021
A-26 Matematica	A026
A-27 Matematica e Fisica	A027
A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado	A029
A-30 Musica nella scuola secondaria di I grado	A030
A-31 Scienze degli alimenti	A031
A-32 Scienze della geologia e della mineralogia	A032
A-33 Scienze e tecnologie aeronautiche	A033
A-34 Scienze e tecnologie chimiche	A034
A-35 Scienze e tecnologie della calzatura e della moda	A035
A-36 Scienze e tecnologie della logistica	A036
A-37 Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	A037
A-38 Scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche	A038
A-39 Scienze e tecnologie delle costruzioni navali	A039
A-40 Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche	A040
A-41 Scienze e tecnologie informatiche	A041
A-42 Scienze e tecnologie meccaniche	A042
A-43 Scienze e tecnologie nautiche	A043
A-44 Scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda	A044
A-45 Scienze economico-aziendali	A045
A-46 Scienze giuridico-economiche	A046
A-47 Scienze matematiche applicate	A047
A-48 Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado	A048
A-50 Scienze naturali, chimiche e biologiche	A050

ALLEGATO 8
ELENCO DELLE CLASSI DI CONCORSO E DEI RELATIVI
CODICI DA INDICARE NEI MODELLI ES-1 e ES-C
ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Codice	Denominazione della classe di concorso (D.P.R. n.19/2016 e successive modifiche ed integrazioni)
A051	Scienze, tecnologie e tecniche agrarie
A052	Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali
A053	Storia della musica
A054	Storia dell'arte
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Arpa)
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Chitarra)
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Clarinetto)
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Corno)
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Fagotto)
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Fisarmonica)
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Flauto dolce)
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Oboe)
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Percussioni)
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Pianoforte)
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Sassofono)
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Tromba)
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Violino)
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Violoncello)
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Canto)
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Contrabbasso)
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Organo)
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Trombone)
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Viola)
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Basso Tuba)
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Clavicembalo)
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Mandolino)
A-55	Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado (Flauto traverso)
A-56	Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado
A-57	Tecnica della danza classica
A-58	Tecnica della danza contemporanea
A-59	Tecniche di accompagnamento alla danza e teoria, pratica musicale per la danza
A-61	Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali
A-62	Tecnologie e tecniche per la grafica
A-63	Tecnologie musicali
A-64	Teoria, analisi e composizione
A-65	Teoria e tecnica della comunicazione
A-66	Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica
A-24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (FRANCESE)
AA24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (FRANCESE)
A-24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE)
AB24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE)
AC24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (SPAGNOLO)
A-24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (TEDESCO)
AD24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (TEDESCO)
AB24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (RUSSO)
AF24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (ALBANESE)

ALLEGATO 8

ELENCO DELLE CLASSI DI CONCORSO E DEI RELATIVI
 CODICI DA INDICARE NEI MODELLI ES-1 e ES-C
 ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Denominazione della classe di concorso (D.P.R. n.19/2016 e successive modifiche ed integrazioni)		Codice
A-24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (SLOVENO)	AG24
A-24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (SERBO-CROATO)	AH24
A-24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (CINESE)	AI24
A-24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (GIAPPONESE)	AJ24
A-24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (EBRAICO)	AK24
A-24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (ARABO)	AL24
A-24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (NEO-GRECO)	AM24
A-24	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (PORTOGHESE)	AN24
B-03	Laboratori di Fisica	B003
B-04	Laboratori di liuteria	B004
B-05	Laboratorio di logistica	B005
B-06	Laboratorio di odontotecnica	B006
B-07	Laboratorio di ottica	B007
B-08	Laboratori di produzioni industriali ed artigianali della ceramica	B008
B-09	Laboratori di scienze e tecnologie aeronautiche	B009
B-10	Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni aeronautiche	B010
B-11	Laboratori di scienze e tecnologie agrarie	B011
B-12	Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche	B012
B-13	Laboratori di scienze e tecnologie della calzatura e della moda	B013
B-14	Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni	B014
B-15	Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche	B015
B-16	Laboratori di scienze e tecnologie informatiche	B016
B-17	Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche	B017
B-18	Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell'abbigliamento e della moda	B018
B-19	Laboratori di servizi di ricettività alberghiera	B019
B-20	Laboratori di servizi enogastronomici, settore cucina	B020
B-21	Laboratori di servizi enogastronomici, settore sala e vendita	B021
B-22	Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali	B022
B-23	Laboratori per i servizi socio-sanitari	B023
B-24	Laboratorio di scienze e tecnologie nautiche	B024
B-25	Laboratorio di scienze e tecnologie delle costruzioni navali	B025
B-26	Laboratorio di tecnologie del legno	B026
B-27	Laboratorio di tecnologie del marmo	B027
B-28	Laboratorio di tecnologie orafe	B028
B-32	Esercitazioni di pratica professionale	B032
B-02	Conversazione in lingua straniera (FRANCESE)	BA02
B-02	Conversazione in lingua straniera (INGLESE)	BB02
B-02	Conversazione in lingua straniera (SPAGNOLO)	BC02
B-02	Conversazione in lingua straniera (TEDESCO)	BD02

**ELENCO DELLE CLASSI DI CONCORSO E DEI RELATIVI
CODICI DA INDICARE NEI MODELLI ES-1 e ES-C
ANNO SCOLASTICO 2021-2022**

ALLEGATO 8

Codice	Denominazione della classe di concorso (D.P.R. n.19/2016 e successive modifiche ed integrazioni)
BE02	Conversazione in lingua straniera (RUSSO)
BF02	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (ALBANESE)
BG02	Conversazione in lingua straniera (SLOVENO)
BH02	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (SERBO-CROATO)
B-02	Conversazione in lingua straniera (CINESE)
B-02	Conversazione in lingua straniera (GIAPPONESE)
BK02	Conversazione in lingua straniera (EBRAICO)
BL02	Conversazione in lingua straniera (ARABO)
BM02	Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (NEO-GRECO)
BN02	Conversazione in lingua straniera (PORTOGHESE)



**RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
E DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
ANNO SCOLASTICO 2021/2022**

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI REGIONALI

I dirigenti scolastici e i docenti in servizio e a riposo, che aspirano alla nomina in qualità di Presidenti nelle commissioni degli esami di Stato, trasmettono i modelli ES-E e ES-1 esclusivamente attraverso l'Istanza on line "Partecipazione alle Commissioni degli Esami di Stato" nel portale POLIS. Gli aspiranti della provincia autonoma di Trento utilizzano la medesima istanza, con alcune limitazioni sulle preferenze territoriali che potranno esprimere.

L'istanza si compone di due modelli: il primo per richiedere, avendone i requisiti, l'inclusione nell'elenco regionale dei Presidenti di commissione (modello ES-E), il secondo per partecipare alle procedure di nomina automatica del sistema (modello ES-1).

La trasmissione del modello cartaceo ES-1 resta in vigore per il personale della scuola della regione Valle d'Aosta, della provincia di Bolzano e delle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano delle province di Gorizia e Trieste che devono trasmettere il modello agli uffici competenti a livello territoriale.

Al personale scolastico a riposo, nel caso di difficoltà o impossibilità di accesso al portale POLIS, è consentita l'alternativa di trasmettere copia cartacea per l'iscrizione all'elenco regionale e del modello ES-1 all'Ambito Territoriale Provinciale della provincia di residenza.

Dopo l'inoltro dei modelli da parte degli aspiranti all'inclusione in elenco e alla nomina, i dirigenti scolastici e i dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali, ciascuno per quanto di competenza, sono tenuti alla verifica amministrativa delle istanze presentate (inizialmente contraddistinte con lo status di "DOMANDA NON CONVALIDATA").

In particolare, la verifica amministrativa delle domande degli aspiranti Presidenti compete:

- ai dirigenti scolastici della scuola secondaria di secondo grado, per tutto il personale docente in servizio avente titolo (stati giuridici "C", "D", "E", "F")
- agli Uffici Scolastici Regionali, attraverso gli Ambiti Territoriali Provinciali, per i dirigenti scolastici e per il personale collocato a riposo (stati giuridici "A", "B", "G1", "G2", "L").

In SIDI sono disponibili nuove funzioni che supportano l'attività di verifica amministrativa delle istanze da parte dei soggetti responsabili e la contestuale convalida delle domande in corso d'esame.

La convalida dei modelli ES-E e ES-1 può essere effettuata congiuntamente dall'ufficio competente:

- in modo selettivo (selezione puntuale di una coppia di domande o di un gruppo di coppie di domande);
- in modo massivo (tutte le domande visualizzate).

Al termine della verifica amministrativa e della conseguente convalida lo status delle domande diventa "DOMANDA CONVALIDATA".

Le domande inserite o aggiornate dagli Ambiti Territoriali Provinciali con le funzioni SIDI di gestione dei modelli sono automaticamente convalidate. La convalida si può revocare in caso di errore.

Ove in sede di effettuazione delle operazioni di convalida dei modelli ES-1, i dirigenti, ognuno con riferimento alle istanze di propria competenza, riscontrino attraverso la verifica condotta sul modello ES-1 eventuali anomalie (anche relative al modello ES-E, che riporta una parte delle informazioni del modello ES-1), provvedono agli adempimenti conseguenziali. Pertanto, qualora le modifiche poste in essere sul modello ES-1 abbiano riflessi sul modello ES-E del medesimo aspirante, le stesse sono automaticamente ribaltate anche sul modello ES-E e viceversa. Il sistema elabora gli elenchi dei Presidenti con domanda modello ES-E convalidata e li invia alle direzioni regionali. Successivamente, gli USSSR provvedono alla pubblicazione degli elenchi

Si fa presente che la successiva procedura automatica di nomina prende in considerazione solo i modelli ES-1 convalidati.

OPERAZIONI DI COMPETENZA DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

Formazione delle commissioni:

- Formulare le proposte di configurazione delle commissioni, con l'abbinamento delle classi che appartengono all'istituzione scolastica avvalendosi del modello ES-0 on line presente nel sistema SIDI. I dati inseriti dalle istituzioni scolastiche per la compilazione del modello ES-0 sono memorizzati a sistema ed acquisiti in via definitiva da parte degli uffici territoriali con eventuali modifiche o integrazioni.
- Tenere presente nella compilazione delle proposte di configurazione (modelli ES-0) che, fino a che è possibile, è necessario abbinare nella medesima proposta due classi dell'istituto, anche riferite ad indirizzi di studio diversi, preferendo quelle che si prevede possano condividere il maggior numero di commissari interni. E' altresì necessario abbinare il codice del corso diurno (prima classe) e quello del percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti, se gli stessi operano nella stessa sede, e non viceversa. Il codice di un percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti (ex corso serale) può essere indicato nella prima classe-commissione ma solo in abbinamento con altro percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti.
- Designare i commissari interni per ogni classe-commissione avvalendosi del modello ES-C on line presente nel sistema SIDI.
- Verificare il documento di sintesi dei modelli ES-0 generati dal sistema, per ogni istituto di competenza (funzione "Stampa tutti i modelli")

Verifica e convalida delle schede di partecipazione (presidenti):

- Acquisire, mediante le funzioni del Sistema Informativo, eventuali modelli ES-E e ES-1 di docenti che non abbiano provveduto entro i termini indicati nell'avviso della DGOSVI alla trasmissione in POLIS. In tali casi la scuola dovrà anche provvedere alla notifica delle domande acquisite ai docenti interessati, richiedendo loro un attento controllo dei dati trasmessi e di apportare le dovute, immediate correzioni degli errori eventualmente riscontrati.
- Controllare la correttezza dei dati indicati, sulle schede ES-1, dai docenti in servizio nella scuola. Ove risultassero necessarie, i dirigenti scolastici richiederanno agli interessati correzioni o integrazioni, che dovranno successivamente essere trasmesse a SIDI dalla relativa segreteria scolastica.

Particolare riguardo deve essere dedicato alla verifica delle informazioni non direttamente controllabili dalla procedura di acquisizione delle domande, in particolare relative:
○ all'effettivo possesso dei requisiti previsti dalla normativa per gli aspiranti che hanno indicato lo stato giuridico C, D o E. Per i docenti che hanno dichiarato tali posizioni

**RIEPILOGO DEGLI ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI
E DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI
ANNO SCOLASTICO 2021/2022**

-
- giuridiche le scuole potranno anche verificare le informazioni, relative agli estremi della graduatoria concorsuale o dell'incarico a dirigente scolastico o a collaboratore del dirigente scolastico, dichiarate dagli aspiranti al momento della trasmissione dell'istanza (data ed il numero di protocollo);
- o all'anzianità di servizio dichiarata;
 - o ai codici relativi alle eventuali sedi di completamento ed alle sedi di servizio degli ultimi 2 anni scolastici precedenti quello in corso;
 - o al possesso dell'abilitazione prevista per la classe di concorso dei docenti di sostegno che la dichiarano.
- Cancellare i modelli ES-E e ES-1 non corretti ed acquisire una nuova coppia di modelli, registrando l'effettivo stato giuridico per l'aspirante che ha trasmesso il modello ES-1 dichiarando lo stato giuridico C, D o E e per i quali non è stato riscontrato dalla scuola il possesso del requisito previsto dalla normativa. A fronte di una nuova acquisizione dei modelli ES-E e ES-1 dovrà essere trasmessa la relativa notifica all'aspirante interessato, affinché possa effettuare un attento controllo dei dati registrati.
 - Provvedere, attraverso le funzioni disponibili in SIDI, alla convalida dei modelli ES-E e ES-1 che superano i controlli amministrativi entro i termini indicati nell'avviso della DGOSVI.
 - Provvedere, mediante le funzioni del Sistema Informativo, alla cancellazione o alla revoca dei modelli ES-E e ES-1 dei docenti che siano stati designati commissari interni successivamente all'acquisizione dei modelli ed alla loro convalida. Qualora i modelli non siano stati ancora convalidati non deve essere effettuata alcuna operazione.
 - Trasmettere agli Uffici Scolastici Regionali l'elenco alfabetico riepilogativo degli aspiranti che hanno presentato i modelli ES-E e ES-1.

**OPERAZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI SCOLASTICI REGIONALI - UFFICI
TERRITORIALI**

Formazione delle commissioni:

- Monitorare l'andamento delle attività di trasmissione telematica dei modelli ES-0 da parte delle istituzioni scolastiche, con la funzione Gestione Alunni >> Esami di Stato >> Monitoraggi ES-0.
- Valutare le proposte di formazione delle commissioni trasmesse dai dirigenti scolastici attraverso i documenti di sintesi (in formato pdf) dei modelli ES-0 consultabili nella suddetta funzione.
- Disporre l'acquisizione definitiva dei dati del modello ES-0 al sistema SIDI, fatta eccezione per la Regione Valle d'Aosta che, a tale fine, provvederà alla trasmissione dei modelli ES-0 al Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, D.G. per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, Ufficio Terzo. Per l'acquisizione definitiva dei dati al SIDI gli uffici territoriali, tramite apposite funzioni, richiamano a sistema le proposte di configurazione precedentemente inserite, a carattere provvisorio, dalle istituzioni scolastiche.
- Completare l'abbinamento delle classi all'interno della provincia. Nel caso di abbinamento di un istituto statale e di un istituto paritario, il primo va considerato come prima classe della commissione. Si rammenta che non è possibile effettuare l'abbinamento tra classi-commissioni operanti in province diverse.

Verifica e convalida delle schede di partecipazione (presidenti)

- Controllare la correttezza dei dati indicati nei modelli ES-E e ES-1 dai:
 - Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di secondo grado (stato giuridico A);
 - Dirigenti Scolastici delle scuole secondarie di primo grado e primarie (stato giuridico B);
 - Dirigenti Scolastici e docenti collocati a riposo da non più di tre anni (stati giuridici G1 e G2, L).
- Particolare riguardo deve essere dedicato alla verifica delle informazioni non direttamente controllabili dalla procedura di acquisizione delle domande, ed in particolare relative:
 - al possesso di una abilitazione all'insegnamento per scuola secondaria di secondo grado per gli aspiranti con stato giuridico L;
 - ai codici relativi alla eventuale sede di reggenza, per i dirigenti scolastici, ed alle sedi di servizio degli ultimi tre anni scolastici, per il personale collocato a riposo;
 - all'anzianità di servizio dichiarata, per il personale in servizio di ruolo.
- Richiedere agli aspiranti, ove risultasse necessario, correzioni o integrazioni delle informazioni che dovranno essere inserite in SIDI dall'ufficio territoriale responsabile della verifica.
- Disporre accertamenti nei confronti dei dirigenti scolastici, aventi l'obbligo, che hanno omesso di presentare la scheda senza giustificato motivo.
- Disporre accertamenti in ordine ai motivi adottati, dai dirigenti scolastici, in relazione alla mancata presentazione della scheda in caso di impedimento ad assolvere l'incarico.
- Acquisire, mediante le funzioni del Sistema Informativo eventuali modelli di inclusione nell'elenco dei Presidenti (ES-E) e modelli ES-1 di dirigenti scolastici, tenuti alla presentazione, ma che non abbiano provveduto alla corretta trasmissione in POLIS. In particolare, nel modello ES-1, l'acquisizione sarà limitata alle sole informazioni necessarie alla nomina d'ufficio.
- In tal caso provvedere anche alla trasmissione delle relative notifiche, per consentire ai dirigenti interessati un attento controllo dei dati trasmessi e apportare le dovute immediate correzioni degli errori eventualmente riscontrati.
- Disporre la non validazione delle domande presentate da dirigenti scolastici che si trovino nelle condizioni personali ostative riportate all'art. 14 del DM 183 del 2019. Allo stesso modo valutare l'opportunità di far convalidare, o cancellare, o revocare se già convalidate da parte delle istituzioni scolastiche competenti, le domande presentate da docenti che si trovino nelle condizioni personali ostative riportate all'art. 14 del DM 183 del 2019.
- Decisioni in tal senso debbono essere comunicate al dirigente scolastico della scuola di servizio dell'aspirante, che ha competenza sulla convalida/cancellazione/revoca della domanda, e all'aspirante stesso.
- Provvedere alla convalida dei modelli ES-1 che superino la verifica amministrativa attraverso le funzioni disponibili a SIDI.
- Disporre, per le ipotesi di esonero concesso o da concedere per ragioni gravi e motivate, la non convalida delle schede o la cancellazione, o la revoca delle schede già convalidate nei casi di motivi sopravvenuti successivamente.
- Relativamente alla gestione delle schede di partecipazione ES-1, di competenza delle scuole, porre in essere tutte le necessarie azioni di supporto e di consulenza.
- Per quanto riguarda le sostituzioni dei componenti delle commissioni, si rimanda alle disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale sullo svolgimento dell'esame di Stato.